SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 154

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 29 marzo 2000)

INDICE

BEDIN: sulle discriminazioni ai danni delle donne afgane (4-09833) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag.* 10565

BEVILACQUA: sull'istituzione di una corte d'assise a Vibo Valentia (4-17163) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 10566

BONATESTA: sull'applicazione della trattenuta IRPEF alle famiglie monoreddito (4-12276) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10567

CAPALDI: sul degrado dell'area di proprietà demaniale nel comune di Ronciglione (4-14498) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10569

CECCATO: sulla vicenda del condannato a morte statunitense Mark Henry Lankford (4-14812) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10571

COSTA ed altri: sulla predisposizione dell'organigramma relativo ai vertici del Ministero delle finanze (4-16457) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10573

DE LUCA Athos: sull'ENPAIA (4-10456) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10575

DI PIETRO: sull'aumento del canone di locazione degli appartamenti di proprietà della Cassa depositi e prestiti (4-16349) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10579

sulla riorganizzazione dei centri unificati automazione sede delle Poste (4-16680) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni) Pag.* 10581

sulla gestione del servizio di collocamento (4-16776) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10583

sulla società Case di cura riunite srl di Bari (4-16907) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10585

sui comitati di indirizzo e vigilanza di INPS, INAIL e INPDAP (4-17081) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10588

DOLAZZA: sull'introduzione di un'«addizionale Kosovo» (4-14772) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10590

sulle ispezioni fiscali negli esercizi pubblici (4-17478) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10590

FILOGRANA: sulla rivalutazione delle pensioni dell'INPDAI (4-13087) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10593

GERMANÀ: sulla trasmissione di modelli 740 dal centro di servizio di Palermo agli uffici distrettuali delle imposte dirette della Sicilia (4-17199) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10594

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

sulle avversità atmosferiche abbattutesi sulla provincia di Messina nel dicembre 1999 (4-17755) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 10596

GRECO: sul raddoppio della strada provinciale n. 130 Andria-Trani (4-01953) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 10597

IULIANO, BESSO CORDERO: sulla clausola presente nel contratto per i dirigenti dell'amministrazione delle finanze che obbliga a non rivestire cariche pubbliche elettive (4-17083) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10598

LA LOGGIA: sulla tutela della comunità cattolica in Cina (4-13626) (risp. PALUMBO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10599

LAURO, MANCA: sull'istituto medico legale «Gradenigo» di Napoli-Capodichino (4-16481) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 10601

MANFROI: sul *referendum* per l'abrogazione del piano regolatore generale di Città di Castello (Perugia) (4-14607) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10603

MARRI: sulla realizzazione di documentari riguardanti l'attività della giunta comunale di Arezzo (4-14637) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10606

MUNDI: sulla coincidenza delle date previste per l'approvazione dell'esercizio finanziario e per l'insediamento del consiglio comunale di Foggia e San Severo (4-15753) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10607

PERUZZOTTI, WILDE: sull'esenzione dalla tassa per occupazione di suolo pubblico (4-09231) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10608

PIERONI: sul procedimento penale riguardante due finanzieri di stanza ad Ancona (4-16460) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10609

PREIONI: sulla richiesta di pagamento di una vincita della lotteria «Gratta e vinci presentata dalla signora Fulvia Zanotti (4-06922) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10611

RECCIA: sulla gestione commissariale del comune di Casapesenna (Caserta) (4-10752) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 10613

RIPAMONTI: sul mancato pagamento degli assegni di accompagnamento da parte dell'INPS (4-15300) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10616

sullo sciopero dei poligrafici del «Corriere della Sera» (4-15477) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10618

ROSSI, STIFFONI: sull'obbligo di astensione dall'attività professionale per gli assessori dei piccoli comuni (4-16340) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10620

RUSSO SPENA: sul complesso polifunzionale 14B di Piscinola-Marianella (4-16097) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10621

sulla campagna denigratoria svolta da Alleanza nazionale nei confronti della vice sindaco del comune di Roccabernarda (Crotone) (4-17144) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10624

SERENA: sulla costruzione dell'elettrodotto Battaglia Terme -- Monselice – Este (4-15499) (risp. LETTA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)* 10625

SPECCHIA, MAGGI: sulla chiusura anticipata degli sportelli dell'ufficio postale di Ceglie Messapica (Brindisi) (4-16732) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10626

SPECCHIA ed altri: sull'indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi (4-16376) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10627

STANISCIA: sulla crisi occupazionale della provincia di Chieti (4-16743) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10629

VALLETTA: sull'organico del personale dell'INPS nel Molise (4-16642) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 10633

sulla strada statale n. 647 Fondovalle Bifeno (4-17934) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10635

BEDIN. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la Dichiarazione universale dei diritti umani, il cui cinquantesimo anniversario scade quest'anno, proclama solennemente il principio dell'uguaglianza dei diritti tra uomini e donne;

che nel 1993 la Dichiarazione di Vienna ha riaffermato che i diritti delle donne sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani;

che la Piattaforma di Pechino nel 1995 ha ribadito con forza che i diritti delle donne sono diritti umani universali e quindi nessun motivo di religione, cultura, tradizione può giustificare la loro violazione;

constatato che questo principio viene violato e calpestato in Afghanistan, dove le donne di ogni età, anche le bambine, sono vittime di un regime di segregazione instaurato per legge: non hanno diritto di esprimersi, di usufruire della stessa assistenza sanitaria degli uomini, di lavorare e di studiare; subiscono discriminazioni anche negli aiuti umanitari, che spesso rappresentano il loro unico mezzo di sussistenza;

rilevato che si è di fronte a una replica dell'*apartheid* basato sul sesso, che non ha niente a che vedere con la religione,

si chiede di sapere se il Ministero degli affari esteri abbia assunto o intenda assumere iniziative internazionali che portino:

a non riconoscere il regime dei Talibani fintanto che saranno imposte nel paese discriminazioni inaccettabili basate sul sesso;

a rendere l'aiuto umanitario accessibile senza discriminazioni per tutte le donne afgane;

a garantire che in Afghanistan sia rispettata la Dichiarazione universale dei diritti umani e siano garantiti, in particolare, i diritti delle donne.

(4-09833)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al momento solo tre Stati (Arabia Saudita, Emirati Arabi e Pakistan) riconoscono l'Emirato islamico dell'Afghanistan, denominazione dell'entità statuale di fatto creata dai Talibani.

L'Italia non riconosce il regime imposto dai Talibani sull'Afghanistan e continua a mantenere relazioni diplomatiche con il governo legittimo dell'Afghanistan del presidente Rabbani. Su questo punto la posizione italiana è perfettamente in linea con quella dei *partner* europei, da ultimo rinnovata nella posizione comune emanata il 25 gennaio 2000.

Non si ritiene che tale posizione potrà essere modificata nel breve periodo, stanti i numerosi motivi di conflitto esistenti tra la comunità in-

ternazionale e il regime dei Talibani, sicuramente non con un'azione unilaterale del nostro Governo.

L'Italia continua ad essere gravemente preoccupata per la drammatica situazione dei diritti umani in Afghanistan, non solo delle donne ma dell'intera popolazione, vittima degli interminabili combattimenti e anche dell'incapacità da parte dei Talibani di mettere in piedi un'amministrazione in grado di offrire i minimi servizi di base. A ciò si aggiungono i timori per il continuo aumento della produzione di oppiacei, soprattutto nel territorio da essi controllato, la perdurante ambiguità dei Talibani verso il problema del terrorismo internazionale, in particolar modo rispetto al caso di Osama Bin Laden, e la mancanza di volontà da parte di tale milizia di intavolare seri negoziati con tutte le parti per la composizione del ventennale conflitto.

Il nostro paese, che ha sostenuto sia in sede bilaterale che multilaterale tutte le istanze nei confronti dei Talibani in favore dei diritti umani e della pace, si attende, prima ancora di poter solo eventualmente iniziare a prendere in considerazione l'ipotesi di un loro riconoscimento come governo legittimo dell'Afghanistan, una chiara, coerente e determinata manifestazione di volontà di voler soddisfare tutti i motivi di preoccupazione della comunità internazionale sopra ricordati, cominciando, in primo luogo, con la ripresa dei negoziati di pace con l'opposizione del governo Rabbani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

PALUMBO

(17 marzo 2000)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che la legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, recante «Riordinamento dei giudizi di assise», all'articolo 1 stabilisce che in ogni distretto di corte d'appello sono istituite una o più corti d'assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza;

che la stessa legge, all'articolo 2-*bis*, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo più sezioni delle corti d'assise,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover valutare l'opportunità di istituire una corte d'assise nella città di Vibo Valentia, ormai divenuta provincia, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze del territorio.

(4-17163)

(11 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale, quanto segue.

Gli elevati costi organizzativi ipotizzati per l'istituzione di una corte d'assise presso il tribunale di Vibo Valentia sconsigliano, allo stato, l'adozione di ogni iniziativa in tal senso auspicata.

Non è preclusa, ovviamente, ogni più adeguata determinazione sul punto, all'esito del monitoraggio sui concreti effetti che la riforma sul giudice unico sarà stata in grado di determinare.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(28 febbraio 2000)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con una direttiva del 1976 la normativa comunitaria prevede che alle famiglie monoreddito di tutti i lavoratori attivi e pensionati, pubblici e privati, civili e militari sia applicata la trattenuta IRPEF in misura del 50 per cento rispetto ai normali parametri, dando diritto alla restituzione della differenza versata con annessi interessi legati alla rivalutazione monetaria;

che tale principio normativo, recepito dalla Carta Costituzionale nella sentenza del 24 luglio 1993, n. 358, di fatto non trova una corretta applicazione nella prassi; molte, infatti, sono le famiglie monoreddito che non avendo ottenuto tale riduzione di imposta hanno inoltrato richiesta di restituzione del 50 per cento dell'IRPEF, oltre agli interessi legati a rivalutazione monetaria calcolati sulla base del giudicato in questione, secondo quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 799/93;

si chiede di conoscere:

per quali motivi non si sia data corretta applicazione a quanto stabilito dalla normativa comunitaria;

quali provvedimenti intenda adottare il Governo per rimborsare al più presto gli aventi diritto.

(4-12276)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel premettere che la normativa comunitaria ha previsto agevolazioni fiscali per le famiglie monoreddito e che, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 358 del 24 luglio 1993 (anzi 1995), molte famiglie monoreddito hanno richiesto la restituzione di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, chiede di avere notizie in merito all'applicazione del principi recati dalla normativa europea

e di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per procedere al rimborso di quanto richiesto dai contribuenti con unico reddito per nucleo familiare.

Al riguardo si osserva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 24 luglio 1995, n.358, che si è pronunciata in via incidentale sulla questione di legittimità costituzionale di alcune norme di applicazione dell'IRPEF nei confronti delle famiglie monoreddito, è stato emesso un comunicato stampa del Ministero delle finanze, datato 5 settembre 1997, il quale ha chiarito che le istanze dei contribuenti, con le quali si chiede il rimborso del 50 per cento dell'IRPEF corrisposta, anche per ritenuta, sulle retribuzioni percepite, devono ritenersi prive di fondamento giuridico, in quanto la Corte costituzionale, con la citata sentenza, si è limitata ad invitare il legislatore a riconsiderare la disciplina fiscale in materia, dichiarando tuttavia inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme tributarie, che attualmente regolamentano la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, norme queste che non consentono di imputare una parte del reddito prodotto da uno dei coniugi all'altro coniuge se quest'ultimo è privo di redditi propri.

Pertanto, sulla base della normativa vigente, nessuna richiesta di rimborso può essere accolta.

Occorre, comunque, evidenziare che, al fine di agevolare le famiglie, in questi ultimi anni sono state intraprese diverse iniziative di sostegno, tra le quali vi è l'emanazione della legge 28 agosto 1997, n.285 (recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza), che all'articolo 4 introduce servizi di sostegno alla relazione genitori – figli; inoltre, nel quadro del riordino delle aliquote, degli scaglioni di reddito e delle detrazioni d'imposta, sono state revisionate le detrazioni d'imposta concesse per familiari a carico (articolo 47 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446). Peraltro, a norma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n.450, è stato disposto l'incremento dei limiti di reddito e degli importi dell'assegno ai nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di *handicap* e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

Inoltre, anche la recente legge 23 dicembre 1999, n.488, recante «Disposizioni per la previsione del bilancio dello Stato» (legge finanziaria 2000), contiene disposizioni di favore per le famiglie e i pensionati. In particolare è previsto l'aumento delle detrazioni per familiari a carico e vengono attribuite ulteriori detrazioni ai pensionati se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 marzo 2000)

CAPALDI. – *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 1º ottobre 1998, con nota protocollo n. 8948, pos. VI.1.2, il Corpo forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Viterbo, segnalava al Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio – Direzione centrale del demanio, servizio V, divisione XIII, il degrado ambientale e lo stato di abbandono dell'area di proprietà demaniale sita nel territorio del comune di Ronciglione, a ridosso del lago di Vico;

che nonostante tale segnalazione la situazione è rimasta pressochè invariata;

che il comune di Ronciglione ha dal 1995 chiesto in via provvisoria al Ministero delle finanze la concessione in affitto in prospettiva della definitiva cessione dell'area sopra indicata, senza ottenere alcuna risposta;

che attualmente parte dell'area interessata è occupata a titolo abusivo da privati;

che il Ministero delle finanze, Direzione e servizio competente, non ha inteso rispondere positivamente alle sollecitazioni del comune di Ronciglione, causando un evidente ed esplicito danno erariale per il mancato gettito derivante dal canone di locazione e per il degrado ambientale segnalato dal Corpo forestale che determinerà un minore valore dell'area di proprietà pubblica al momento dell'alienazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro delle finanze abbia contestato ai suoi uffici tale comportamento e se non intenda immediatamente procedere in tal senso;

se il Ministro non intenda dare immediatamente istruzioni affinchè l'area in oggetto torni ad essere locata al comune di Ronciglione;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga opportuno fornire indicazioni al Corpo forestale dello Stato che ha segnalato la situazione di degrado dell'area affinchè gli uffici che gestiscono l'area per conto del Ministero delle finanze vengano chiamati a rispondere in solido della situazione di abbandono incontrollato dei rifiuti cui, fino ad oggi, ha supplito il comune di Ronciglione.

(4-14498)

(11 marzo 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta il mancato intervento di recupero dello stato di abbandono e di grave degrado ambientale dell'area di proprietà demaniale sita nel territorio del comune di Ronciglione, a ridosso del lago di Vico nonché la mancata concessione in affitto dell'area, richiesta dallo stesso ente.

In merito alla situazione di degrado ambientale ed allo stato di abbandono della predetta area demaniale, il Dipartimento del territorio ha riferito di aver invitato, con nota del 30 novembre 1998, la sezione

staccata demanio di Viterbo ed il competente ufficio tecnico erariale della medesima città ad attivare, ognuno per quanto di competenza, ogni azione necessaria al fine di eliminare gli inconvenienti segnalati a tal proposito dal Corpo forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Viterbo.

Circa la necessita di effettuare una delimitazione dei confini della proprietà demaniale nel tratto del lago ricadente nel comune di Ronciglione anche al fine di poter predisporre una migliore tutela del patrimonio naturale della zona, il predetto ufficio periferico di Viterbo, con comunicazione del 18 ottobre 1999, ha promosso un accertamento preventivo dei luoghi mediante un sopralluogo congiunto con il personale forestale competente per territorio.

Per ciò che attiene alla utilizzazione dei terreni di cui trattasi e, in particolare, alla richiesta da parte del comune di Ronciglione, già affittuario dei terreni demaniali con contratto scaduto il 31 marzo 1995, di proroga del contratto di affitto per un ulteriore periodo di sei anni, il predetto Dipartimento ha precisato che la richiesta di proroga non ha trovato accoglimento per il mancato rispetto da parte dell'amministrazione comunale dell'accordo locativo. Questa, infatti, aveva sublocato parte dei terreni alla società cooperativa Lago di Vico e ad altri occupanti percependo così dagli stessi canoni annui di gran lunga superiori a quelli corrisposti all'erario.

Ciò ha determinato un contenzioso con l'amministrazione finanziaria in ordine al quale il comune di Ronciglione, quanto alle somme percepite per effetto delle sublocazioni, ha precisato che esse in sostanza erano da riferirsi non a canoni ma ad una serie di servizi forniti ai vari occupanti del terreno patrimoniale consistenti in manufatti destinati ad attività turistico-commerciale, quali la pulizia dell'arenile, la disciplina dei parcheggi, la fornitura di cestini per rifiuti, il ritiro dei rifiuti stessi, nonchè interventi manutentivi e migliorativi che avrebbero dovuto far carico all'amministrazione proprietaria.

Al riguardo, il predetto Dipartimento, anche al fine di addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, ha dato disposizione all'ufficio del territorio di Viterbo di verificare l'entità di tali interventi e, in conseguenza alle relative risultanze, di formalizzare l'accordo conciliativo.

A tal fine, l'ufficio del territorio di Viterbo ha interessato l'Avvocatura generale dello Stato, per cui non appena in possesso dei dati richiesti provvederà alla soluzione bonaria della questione.

Per ciò che attiene alla cessione dei beni demaniali in esame, il mancato rinnovo del contratto di affitto al comune di Ronciglione non ha comunque impedito al Dipartimento del territorio di favorire l'alienazione dei terreni demaniali.

In particolare, il predetto Dipartimento, con comunicazione del 13 ottobre l999, ha dato disposizione all'ufficio del territorio di Viterbo di procedere alla vendita ad asta pubblica dell'intero terreno, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e non per lotti, anche in considerazione

della volontà manifestata dal comune di Ronciglione di acquistare l'area demaniale per fini utili alla programmazione del territorio e, al riguardo, ha sottolineato che, nella relativa procedura di vendita, dovrà essere tenuto nella debita considerazione il diritto di prelazione spettante alla stessa amministrazione comunale.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 marzo 2000)

CECCATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, tramite l'Associazione Culturale Zea Mays di Montecchio Maggiore (Vicenza), l'interrogante è venuto a conoscenza della triste vicenda che coinvolge Mark Henry Lankford, detenuto nel braccio della morte del carcere di Boise Idaho negli USA;

che, accusato dell'omicidio di due persone, il Lankford si è sempre dichiarato innocente ed estraneo al fatto, ma, nonostante dopo 15 anni dal delitto il vero colpevole si sia autoaccusato, il giudice federale non ha ancora nemmeno preso in considerazione l'istanza da lui presentata;

che se anche questa richiesta di libertà verrà negata il Lankford è definitivamente intenzionato a non combattere ulteriormente questa sua battaglia, perchè si ritiene ormai annientato nel corpo e nello spirito, senza più nessuna voglia di continuare a vivere e lottare;

che nel condannare con la massima forza il ricorso alla pena di morte non si può fare a meno di constatare che i frequenti dibattiti politici interni ed internazionali per la sua definitiva messa al bando non portano a nessun risultato concreto,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della persona le vicenda personale di Mark Henry Lankford;

se ed in quali modi gli stessi intendano attivarsi affinchè, nelle sedi internazionali competenti, il nostro paese possa, con la massima sollecitudine, intervenire fattivamente per cercare di salvare la vita ad un innocente.

(4-14812)

(8 aprile 1999)

RISPOSTA. – Nel 1983 una coppia di coniugi fu assassinata nello Stato americano dell'Idaho. Del fatto furono accusati due fratelli: Mark e Bryan Lankford.

Durante il processo il procuratore generale promise a Bryan di avere salva la vita se avesse accettato di testimoniare contro il fratello. In conseguenza di ciò, Bryan fu condannato all'ergastolo e Mark alla pena

capitale. La testimonianza del fratello pare sia l'unica prova effettiva contro Mark.

Qualche tempo dopo, Bryan Lankford ha ritrattato la testimonianza contro il fratello e, autoaccusandosi di essere l'unico esecutore del duplice omicidio, avrebbe fornito la prova del «patto» concluso con il procuratore generale. Malgrado tale ritrattazione, il tribunale dell'Idaho ha rifiutato di prendere in considerazione gli elementi portati dal Lankford, perché presentati in maniera irregolare.

La situazione particolare dei due fratelli Lankford e quella più generale della pena di morte negli Stati Uniti è seguita con attenzione dalla comunità internazionale ed in particolar modo da parte dell'Italia e dell'Unione europea.

Dal giugno 1998 l'Unione europea si è dotata di linee-guida di carattere generale da seguire nei confronti di quei paesi dove la pena capitale ancora esiste, con l'obiettivo di giungere alla sua definitiva abolizione a livello universale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli Stati Uniti – paese in cui si assiste ad un preoccupante aumento in questi ultimi anni delle esecuzioni – la stessa Unione europea ha recentemente adottato uno specifico Memorandum sulla pena di morte. Tale Memorandum contiene la posizione comunitaria e le motivazioni di carattere etico e morale che sono alla base della convinzione dei Quindici che la pena capitale non sia un rimedio adeguato a problemi di natura criminale.

Esso sarà quanto prima presentato alle autorità statunitensi in occasione di un apposito passo della Troika comunitaria.

In base a quanto stabilito nelle linee-guida, l'Unione europea effettua regolarmente passi nei confronti delle autorità statunitensi per sottolineare le posizioni dell'Europa comunitaria sulla pena di morte. I passi sono effettuati in quei casi in cui si riscontrano palesi violazioni di obblighi internazionali di carattere generale e del cui rispetto il Governo americano è responsabile. Tali casi riguardano, ad esempio, sentenze in cui la decisione sia stata presa nei confronti di persone minori al momento del crimine, di donne incinte, o di stranieri nei confronti dei quali non sia stata applicata la norma della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari che prevede il diritto di accesso dei detenuti alle proprie autorità consolari.

Non è possibile, invece, entrare nel merito dei singoli casi, in quanto l'amministrazione della giustizia americana è – come in Italia – un potere indipendente e tale argomentazione è stata regolarmente sostenuta dalle autorità americane ogniqualvolta siano stati fatti passi anche su base puramente umanitaria.

Nel caso di Mark Lankford non si rilevano elementi per un intervento da parte dell'Unione europea a livello federale o dello Stato dell'Idaho e vi è da ritenere che un eventuale passo rischierebbe di avere effetti controproducenti.

Da un punto di vista generale, vi è da segnalare la recente decisione del governatore dello Stato dell'Illinois, George Ryan, che il 31 gen-

naio scorso, preoccupato per il fatto che dal 1977 ad oggi si sia registrata nel suo Stato l'esecuzione di ben 13 persone, successivamente risultate innocenti, ha deciso una moratoria di fatto di tutte le esecuzioni previste, allo scopo di permettere una revisione delle procedure giudiziarie seguite.

Si tratta del primo Stato americano, fra i 38 che prevedono la pena di morte, ad adottare la moratoria e, benchè lo stesso governatore Ryan abbia espresso il suo sostegno alla pena capitale per i crimini più gravi, la sua decisione costituisce un elemento positivo per quei paesi che, come l'Italia, da anni si battono per l'abolizione delle condanne capitali e per l'introduzione di una moratoria generalizzata a livello internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PALUMBO

(17 marzo 2000)

COSTA, AZZOLLINI, VENTUCCI, D'ALÌ, VEGAS. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso che alcune agenzie giornalistiche e fonti sindacali danno per certo che il Ministro delle finanze avrebbe già predisposto un organigramma dettagliato dei nuovi vertici sia centrali che periferici del suo Dicastero;

che il nuovo assetto, che dovrà essere approvato in una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri, avrebbe come finalità non l'efficienza nè l'efficacia dell'azione amministrativa, ma esclusivamente l'estromissione dalle loro funzioni di molti degli attuali direttori generali centrali e regionali;

che molti dei dirigenti, destinatari del nuovo provvedimento, sono ritenuti personalità di indiscusso valore tecnico e di altissimo profilo professionale tanto da essere, sembra, destinati ad altri incarichi prestigiosi, ma, comunque, vengono allontanati senza un loro consenso dal Ministero nel quale hanno operato con indiscusso valore scientifico già da tempo;

che sembra che la destinazione ai nuovi incarichi, sia pure di notevole prestigio, sia dovuta alla loro non appartenenza a schieramenti vicini alla sinistra e, quindi, non facilmente disponibili ad assecondare «un orientamento politico» attualmente prevalente nel suddetto Ministero,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le notizie, di cui sopra, rispondano al vero;

se e per quali motivazioni il Ministro delle finanze consideri la sua proposta un provvedimento amministrativo ed organizzativo efficace e non, invece, un'azione discriminatoria nei confronti di funzionari dello Stato.

(4-16457)

(28 settembre 1999)

RISPOSTA. – In merito alla problematica sollevata nella interrogazione cui si risponde, si osserva preliminarmente che l'articolo 8 del regolamento, recante, tra l'altro, disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo (decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150), ha previsto la facoltà per le amministrazioni in sede di prima attuazione di conferire gli incarichi ai dirigenti in servizio presso di esse, stabilendo che il conferimento degli incarichi non può comunque essere superiore al numero dei dirigenti in servizio.

Il comma 2 di tale articolo ha stabilito un diritto di opzione a favore delle amministrazioni nell'utilizzare personale dirigenziale in servizio o vincitore di concorsi già banditi, da esercitarsi nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine, il dirigente che non ha avuto la comunicazione di conferma da parte dell'amministrazione potrà ricevere ed accettare incarichi da parte di qualsiasi altra amministrazione.

Il mancato esercizio della conferma da parte dell'amministrazione non pregiudica, ovviamente, la possibilità dell'amministrazione stessa di affidare incarichi ai propri dirigenti oltre il predetto termine.

Ciò posto, si precisa che tutte le attività poste in essere per dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del predetto regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999) sono state improntate alla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in merito dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenendo anche presente la direttiva emanata in materia del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1º luglio 1999 e le istruzioni contenute nella apposita circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 42731/99/RUD del 5 agosto 1999.

Si precisa, altresì, che nelle modalità seguite per la conferma o l'attribuzione delle funzioni dirigenziali sono stati puntualmente osservati i princìpi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi alla partecipazione al procedimento. Infatti, con apposite lettere dirette agli interessati, l'amministrazione, oltre a manifestare il proprio intendimento di conferma o attribuzione della funzione dirigenziale, ha nel contempo rivolto un invito a far conoscere entro cinque giorni l'esistenza di motivi ostativi o eventuali osservazioni.

Si fa, inoltre, rilevare che il numero delle posizioni dirigenziali di prima fascia per il Ministero delle finanze, compresa l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, precedentemente alla istituzione del ruolo unico della dirigenza, era 57, di cui 48 effettivamente coperte. Successivamente all'avvio della citata procedura, si è determinata la seguente situazione:

per 31 delle predette posizioni dirigenziali si è avuta conferma dell'incarico già ricoperto;

per 7 è intervenuta la rotazione dell'incarico motivata dal fatto di un migliore utilizzo delle professionalità dei titolari in altri uffici;

per 10 posizioni non si è avuta conferma nell'incarico del dirigente preposto; infatti:

per 4 dirigenti è in corso la procedura per la nomina a componente della Commissione tributaria centrale;

per 3 dirigenti è stata avanzata proposta ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 per l'attribuzione di compiti di studio e ricerca nelle materie di istituto dell'amministrazione finanziaria e, dunque, per un proficuo utilizzo delle loro professionalità in relazione alla riforma del Ministero, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

per un dirigente è intervenuto il provvedimento di collocamento a riposo a far data dal 16 novembre 1999;

per un dirigente è stata accolta la richiesta di nomina a docente stabile della Scuola centrale tributaria;

per un dirigente vi è stata la messa a disposizione del ruolo unico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto la funzione della direzione centrale da questi diretta presso l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stata trasferita all'Ente tabacchi italiani;

per 8 dirigenti di seconda fascia, in possesso di comprovate e specifiche competenze professionali in relazione alla funzione da espletare, sono stati conferiti incarichi di direzione relativi a uffici di livello dirigenziale generale.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 marzo 2000)

DE LUCA Athos. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'ENPAIA, ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (legge 29 novembre 1962, n. 1655 – già CNAIAF – ex regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223), si è costituito, nel corso degli anni, senza pregiudizio alcuno per la sua continua crescita, un patrimonio immobiliare in Roma di più di tremila appartamenti dati in uso abitativo secondo la disciplina locatizia di volta in volta vigente (libero mercato, blocco dei fitti, equo canone);

che questo stato di cose si è protratto fino all'emanazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale, tra l'altro, veniva sancita l'inapplicabilità degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e che prevedeva la possibilità di stipulare patti in deroga a tale normativa per il rinnovo dei contratti di locazione in scadenza, nonchè la proroga di diritto per due anni dei contratti stessi qualora non si fosse pervenuti ad un accordo tra le parti;

che il 27 novembre 1992 l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale Cristofori emanava una circolare (n. 4/4 PS 721898) destinata agli enti pubblici di previdenza, tra cui l'ENPAIA, ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, contenente le direttive relative all'applicazione della legge 8 agosto 1992, n. 359;

che l'ENPAIA si adeguava alla suddetta circolare e procedeva al rinnovo dei contratti, che nel frattempo pervenivano a scadenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare stessa;

che la legge 24 dicembre 1993, n. 534, «Interventi correttivi di finanza pubblica», delegava il Governo (articolo 1, comma 32) ad emanare norme dirette al riordino, alla soppressione di enti pubblici d'assistenza e previdenza e che, in attuazione di tale delega, il Governo emanava il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che autorizzava la trasformazione di determinati enti, tra i quali l'ENPAIA, in associazioni o fondazioni;

che il 2 gennaio 1996, con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, venivano approvati lo statuto ed il relativo regolamento di attuazione della Fondazione ENPAIA;

che l'ENPAIA aveva già sospeso l'applicazione della «circolare Cristofori» e dato formale disdetta dei contratti di locazione ancora in corso, comunicando ai singoli locatari che avrebbero potuto rinnovare il contratto alle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, «patti in deroga», recante la disciplina dei contratti;

che alla scadenza dei contratti ci fu, sia direttamente da parte degli inquilini che da parte delle associazioni di categoria, una richiesta di avvio delle trattive per la determinazione dei canoni e per il rinnovo dei contratti;

che l'ENPAIA, ignorando tale richiesta, continuò ad inviare regolarmente i bollettini per il pagamento del canone, stabilito nella consueta misura, anche se esso veniva arbitrariamente, e senza essere accompagnato da spiegazione alcuna, denominato «indennità di occupazione»;

che dopo ulteriori, nonchè vani, tentativi da parte degli inquilini di aprire una trattativa per la determinazione dei nuovi canoni di locazione, l'ENPAIA comunicava agli inquilini con contratto di locazione scaduto che l'eventuale rinnovo contrattuale sarebbe avvenuto solo in seguito all'accettazione di canoni di locazione assolutamente inaccettabili, in quanto oggettivamente esagerati ed ingiustificati, avviando anche procedure forzose di soluzione dei contratti;

che detti canoni risultavano essere più che raddoppiati (spese accessorie escluse) rispetto a quelli fino a quel momento corrisposti, comprensivi di spese accessorie e basati su valutazioni di parte legate a discutibili e contraddittorie stime catastali e a presunte fluttazioni di mercato;

che l'ENPAIA, dopo essersi prodotto, nelle varie fasi di questa mancata trattativa, in una lunga serie di comportamenti contraddittori, tali da indurre negli inquilini la convinzione che in realtà non volesse disdire i contratti, attualmente sta attuando una strategia, caratterizzata da interventi illogici, disomogeni e differenziati, tendente a generare confusione e divisioni fra gli inquilini stessi;

che il giorno 5 febbraio 1998, in occasione di una manifestazione pubblica degli inquilini presso la sede dell'ENPAIA, il direttore generale della Fondazione si impegnava ad avviare una trattativa a partire dal 18 febbraio;

che la previsione dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, non può essere interpretata come esclusione delle categorie «pubbliche e sociali» dalla lettura degli impegni legati al processo di trasformazione dell'ente in ente senza scopo di lucro con previsione del mantenimento della titolarità dei rapporti attivi e passivi degli enti e dei rispettivi patrimoni, anche se ciò non significa che debba essere trascurata la cura del rendimento del patrimonio dell'ente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, non ritengano di dover compiere gli accertamenti necessari al fine di verificare se la gestione del patrimonio immobiliare della fondazione ENPAIA stia effettivamente avvenendo nel rispetto dei termini della sua avvenuta trasformazione, termini che prevedono che gli enti trasformati continuino a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di professionisti per le quali erano state originariamente istituiti;

se il Ministro del lavoro, in qualità di responsabile della vigilanza sulla Fondazione ENPAIA, non intenda adottare provvedimenti volti a porre rimedio ad una situazione che rischia di diventare pregiudizievole sia per molti inquilini (dai quali non si possono, onestamente, esigere affitti così elevati considerato il fatto che sono quasi tutti lavoratori dipendenti e pensionati dalle risorse limitate), che per il corretto funzionamento del mercato degli affitti, che rischia di essere stravolto dalla incontrollata volontà di lucrare che anima i nuovi speculatori del bisogno abitativo.

(4-10456)

(7 aprile 1999)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto si rappresenta che, a partire dal 7 settembre 1995, la Fondazione ENPAIA ha stipulato tutti i nuovi contratti di locazione ad uso abitativo, in applicazione dei «patti in deroga», sulla base dei canoni di locazione di libero mercato, stabiliti dalla commissione di congruità.

Per quanto attiene ai contratti da rinnovare, fino al mese di agosto 1996, non si è raggiunto un accordo con le organizzazioni dell'inquilinato maggiormente rappresentative. Pertanto, non è stato possibile effet-

tuare i rinnovi. Detta situazione si è modificata quando la Corte costituzionale, con sentenza n. 309 del 18-25 luglio 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 359 del 1992, nella parte in cui prevede come «necessaria» l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Si è quindi avviato, con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 7 novembre 1996, il rinnovo dei contratti di locazione, con i patti in deroga ed ai canoni di libero mercato, procedendo per fabbricato e partendo dai cosiddetti «immobili di pregio». Nei confronti dei conduttori che hanno manifestato la volontà di non rinnovare il contratto, alle condizioni proposte dalla Fondazione, è stata avviata azione di sfratto per finita locazione. Dopo la scadenza del biennio di proroga dei contratti, stabilito dalla citata legge n. 359 del 1992, la notifica dei corrispettivi chiesti ai conduttori, non più inquilini ma occupanti senza titolo, è avvenuta quale «indennità di occupazione».

In data 26 febbraio 1998, il consiglio di amministrazione, con deliberazione del 26 febbraio 1998, ha stabilito la apertura del confronto con le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e, pertanto, sono avvenuti una serie di incontri.

Si è, quindi, pervenuti concordemente alla identificazione degli immobili da assoggettare all'accordo ed alle condizioni di base dell'accordo stesso. Con deliberazione n. 40 dell'11 novembre 1998, il consiglio di amministrazione della Fondazione ha stabilito i principi fondamentali cui attenersi. Successivamente, è stata emanata la legge n. 431 del 1998, con la quale è stata ampiamente riformata la legislazione in materia di contratti di locazione. A seguito di questa sono ripresi gli incontri con le organizzazioni dei conduttori fino al 1° giugno 1999, data in cui il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoscrivere un accordo, al fine di procedere al rinnovo dei contratti di locazione abitativi (scaduti in applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998) con la fruizione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, della stessa legge.

In data 9 giugno 1999, si è, pertanto, siglata una ipotesi di accordo, con l'impegno delle parti contraenti a ratificare detto accordo, previa verifica, immediatamente dopo il deposito presso i preposti uffici del comune di Roma, dell'accordo territoriale, come previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1999, all'articolo 1.

Com'è noto, in data 5 agosto 1999 e 6 agosto 1999 sono stati conclusi e depositati due differenti accordi territoriali. Pertanto, fino ad oggi, non è stata ratificata la citata ipotesi di accordo del 9 giugno 1999.

Sono stati programmati ulteriori incontri, al fine di raggiungere una intesa che consenta di superare l'attuale situazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che gli appartamenti di proprietà della Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro gestiti dall'INPDAP, dati in affitto, hanno subìto, nel periodo 1997-98 un notevole aumento del canone di locazione;

che assegnatari di tali immobili sono, tra l'altro, invalidi e disabili che entrati in possesso degli appartamenti, precedentemente al periodo sopra indicato, hanno visto lievitare il proprio canone mensile di quasi il doppio rispetto all'anno precedente;

che i cittadini che, per le gravi condizioni di salute in cui vivono, necessitano di farmaci e di cure mediche costose e che appartengono, quindi, a quelle categorie sociali più «deboli» non sono in condizioni di provvedere anche al pagamento di un canone di affitto divenuto esoso,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare quanto suindicato, predisponendo, nel rispetto della normativa vigente, una equa riduzione degli affitti delle predette case di proprietà pubblica, per acclarare situazioni legate alle condizioni sociali degli affittuari, nonchè in relazione ai redditi percepiti dagli stessi.

(4-16349)

(21 settembre 1999)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione indicata in oggetto si rileva che i canoni di locazione degli appartamenti di proprietà della Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro hanno subito negli ultimi anni notevoli aumenti, particolarmente gravosi per le categorie sociali meno abbienti, e si chiede la predisposizione di una equa riduzione degli affitti delle case di proprietà pubblica, correlata sia alle condizioni sociali degli affittuari che ai loro redditi. Al riguardo è necessario precisare che il Ministero del tesoro ha specificato che la Cassa depositi e prestiti non è proprietaria di alcun immobile ad uso abitativo; probabilmente l'onorevole interrogante fa riferimento al complessivo patrimonio immobiliare dell'INPDAP, nel quale sono confluiti gli immobili di proprietà degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Pertanto, si può far presente quanto comunicato dall'INPDAP in merito alla gestione del proprio patrimonio immobiliare.

Detto Istituto ha rappresentato, preliminarmente, che il proprio fine istituzionale è principalmente quello di erogare delle prestazioni previ-

denziali ai dipendenti degli enti iscritti. Al fine di garantire tali obiettivi l'Istituto è autorizzato ad investire una parte, sia pure minima, delle entrate contributive, il cui reddito derivante dalla riscossione degli affitti è finora servito a fronteggiare le necessità di cassa connesse all'erogazione dei trattamenti previdenziali. È necessario precisare, poi, che le predette finalità escludono l'INPDAP dal novero degli istituti di edilizia residenziale pubblica, per i quali apposita normativa fissa anche il tetto massimo per l'individuazione del canone, in rapporto al reddito o alla condizione sociale dell'assegnatario.

Ciò premesso, si rappresenta che fino all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, che ha vincolato la pattuizione del canone alle clausole contenute nella legge n. 359 del 1978, l'Istituto ha operato applicando l'equo canone.

In seguito, si è proceduto alla rinegoziazione dei rapporti locativi sulla base dei criteri fissati dalla circolare del 27 novembre 1992 di questa amministrazione, relativa ai nuovi requisiti utili alla determinazione del canone di locazione degli immobili degli enti. Successivamente, la previsione normativa contenuta nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 104 del 1996 ha ulteriormente modificato i suddetti criteri, legandoli alla contrattazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini. Inoltre, con la circolare ministeriale del 30 aprile 1997 é stato disposto che il canone relativo alla locazione degli immobili non di pregio debba essere definito sulla base delle regole fissate in accordi tra gli enti proprietari e le associazioni degli inquilini e che il canone, comunque, non debba essere inferiore ai canoni calcolati sulla base degli elementi previsti dalla richiamata circolare del 27 novembre 1992, aggiornati secondo l'indice Istat sul costo della vita.

Diverso trattamento è, invece, previsto per le locazioni di immobili di pregio. Queste ultime sono regolate da canoni tendenti a quelli del libero mercato, che vengono definiti previ confronti tra gli enti e le associazioni degli inquilini, nonché assegnati ai richiedenti che dimostrino piena solvibilità ed affidabilità.

In ottemperanza alle citate disposizioni, l'Istituto ha avviato le trattative con le organizzazioni sindacali degli inquilini al termine delle quali, in data 17 marzo 1998, si è proceduto alla stipula di un protocollo d'intesa, concernente il rinvio ad accordi territoriali per la definizione dei canoni, tenuto conto della localizzazione degli stabili, delle loro caratteristiche costruttive, dello stato di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata o programmata in modo certo e di ogni altra condizione oggettiva apprezzabile.

L'INPDAP, con propria circolare n. 2 del 5 maggio 1998, ha diffuso ai propri uffici periferici il suddetto protocollo, comunicando, altresì, i criteri da applicare, nelle more del raggiungimento degli accordi territoriali suindicati, con contestuale riferimento alle valutazioni espresse dall'osservatorio del Ministero delle finanze in ordine alla determinazione dei canoni stessi.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998 e dell'emanazione del decreto interministeriale del 5 marzo 1999, l'INPDAP ha avviato una ulteriore trattativa con le organizzazioni sindacali degli inquilini (SUNIA, SICET e UNIAT), conclusasi in data 24 febbraio. Il recente accordo costituisce la cornice normativa entro la quale dovranno muoversi le contrattazioni integrative degli accordi locali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che la dirigenza delle Poste italiane spa sta procedendo alla chiusura di uffici ed impianti con forti tagli di personale, al fine di razionalizzare e ridurre i costi e le spese di lavorazione; in tale ottica, l'azienda postelegrafonica ha manifestato l'intenzione di riorganizzare i CUAS nazionali (centri unificati automazione sede), in cui si lavorano bollettini c/c e gli assegni emessi pagati dai correntisti postali, prevedendo la chiusura di diversi centri regionali del Centro-sud;

che la chiusura del centro regionale di Pescara provocherebbe la perdita di 100 posti di lavoro che, in aggiunta ai precedenti tagli al personale, porterebbe a 350 le unità complessive da riconvertire professionalmente; inoltre, diversamente dagli altri centri nazionali CUAS, il centro di Pescara lavora con impianti e macchinari obsoleti (tipo Simens BS 1000 e lettore ottico Simens 3257) che necessitano di continui interventi di manutenzione, causando ritardi ed in molti casi il blocco degli impianti e delle lavorazioni;

che l'Azienda postelegrafonica intenderebbe anche affidare la manutenzione dell'impianto tecnico del centro di meccanizzazione postale, ove passano corrispondenza e pacchi, alla società Elsag, con la riduzione di 8 unità tecniche di cui due verranno assegnate alla logistica interna per gli adempimenti previsti dalla legge n. 626 del 1994;

che, in particolare, i vertici delle Poste italiane spa hanno recentemente stabilito, attraverso uno studio, la creazione di macroindicatori di lavorazione, stabilendo per i CUAS di Pescara un fabbisogno di 133 unità con una carenza di personale di 14 unità rispetto alle 119 presenti,

si chiede di sapere quale iniziative si intenda promuovere per verificare e per approfondire la *ratio* aziendale che ha portato la dirigenza dell'Ente poste a decidere lo smantellamento sul territorio di 6 CUAS nazionali esistenti nel Centro-sud (Bologna, Ancona, Pescara, Cagliari, Bari, Reggio Calabria), confermando invece quelli del Centro-nord, sen-

za tenere in alcun conto dell'impatto negativo che una tale scelta comporta sull'occupazione in aree già economicamente depresse.

(4-16680)

(12 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa, interessate in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, hanno tenuto a precisare che, al momento, non hanno previsto nè operato tagli di personale, ma soltanto l'assorbimento del precariato e il rallentamento del *turn-over*. Il personale risultato in esubero a seguito della riorganizzazione dei servizi, previe intese con le organizzazioni sindacali, viene progressivamente ricollocato sul territorio, in modo da sopperire alle necessità di altri settori operativi, secondo modalità e tempi sempre attentamente valutati dall'azienda e, per quanto possibile, condivisi dal personale da ricollocare.

Il piano d'impresa 1998-2002, inoltre, ha introdotto un nuovo modello logistico che ridisegna collocazione e attribuzioni di vari centri di movimento postale (CMP) e dei centri unificati di automazione (CUAS), in funzione dei bacini di utenza e, per i CUAS, anche dei tempi di lavorazione dei documenti di addebito e accredito, nonchè di rendicontazione.

La ristrutturazione prevede la riduzione del numero dei CUAS da 16 a 7, sulla base di un criterio fondato sulla rilevazione dei livelli di efficienza e rapidità nelle lavorazioni e sulla concentrazione di queste nei centri dimostratisi in grado di eseguirli con migliori risultati.

Per quanto concerne il CUAS di Pescara, nel primo trimestre del 1999 esso ha fatto registrare tempi di lavorazione dei bollettini superiori a 15 giorni, nettamente superiori alla media nazionale, pari a 3-4 giorni, determinando così la scelta di spostare la lavorazione presso il CUAS di Ancona, i cui tempi sono risultati in linea con la media nazionale.

Circa l'asserito affidamento della «manutenzione dell'impianto tecnico del centro di meccanizzazione postale alla società ELSAG» le Poste italiane hanno riferito che il piano d'impresa 1998-2002 prevede di sottoporre ad esame tutte le attività svolte da tali centri, per individuare quelle eseguibili all'esterno con maggiore competenza e rapidità, nell'interesse della clientela, ovviamente senza rischio strategico e competitivo per la società.

Il contratto con la società ELSAG rientra nell'ottica di riorganizzazione dell'assistenza tecnica presso tutti i centri di movimento ed è stato stipulato dopo averne data opportuna informativa alle organizzazioni sindacali nazionali.

Il personale delle Poste italiane che precedentemente faceva parte dei gruppi di assistenza (i cosiddetti ETM) è stato diversamente collocato nei centri stessi ovvero presso uffici postali, previo confronto con le organizzazioni sindacali e in conformità alla circolare n. 7 del 1999, relativa alla mobilità del personale.

La società ha ritenuto opportuno aggiungere che:

il collegamento in sede informatica degli uffici postali, consentendo di accelerare e semplificare la lavorazione dei conti correnti, implica la radicale revisione delle relative lavorazioni, con la progressiva, inevitabile riduzione parallela dei CUAS, e quindi del personale che vi opera;

i macroindicatori di lavorazione cui si fa riferimento sono in corso di progressiva dismissione perchè divenuti inidonei; previo l'accordo con le organizzazioni sindacali locali, saranno sostituiti da sistemi e criteri di misurazione della produttività appropriati alle nuove lavorazioni.

Ed infatti i CUAS di Ancona, Cagliari e Bari saranno potenziati e ammodernati attraverso la fornitura di nuove e più sviluppate strutture *hardware* e di risorse *software* più adeguate alle esigenze dell'azienda, nonchè di un programma di progressiva riqualificazione degli addetti.

I motivi delle richiamate decisioni aziendali, ha concluso la concessionaria, si ritrovano nei risultati già raggiunti dalle fasi finora attuate di tale profonda riorganizzazione, come per esempio la netta diminuzione dei costi di gestione, il miglioramento degli *standard* di qualità e la drastica riduzione della necessità di personale con contratto a tempo determinato.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(22 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la signora Carmina Loiaco, regolarmente iscritta nelle liste del collocamento ordinario presso l'ufficio circoscrizionale di Montesarchio (Benevento), occupando nella lista la terza posizione è stata avviata, in data 24 settembre 1998, alla selezione per la copertura di 5 posti di bidello, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso il citato comune, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 prevede inoltre l'obbligo per l'amministrazione di convocare i candidati al concorso entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, al fine di assicurare la massima celerità;

che il comune di Montesarchio, contravvenendo a quanto sopra indicato, ha convocato con telegramma del 5 novembre 1998 la signora Loiaco (dopo oltre quaranta giorni dalla ricezione della predetta comuni-

cazione di avviamento) comunicando che la selezione si sarebbe svolta il 6 novembre 1998, e cioè il giorno successivo alla comunicazione stessa;

che lo svolgimento delle prove di selezione è avvenuto in forma collettiva, in violazione della normativa vigente in materia (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994) che prevede per i candidati la selezione secondo l'ordine di graduatoria;

che la commissione di esame sottoponeva i candidati a 20 test culturali di estrema difficoltà, nonostante che l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994; stabilisca per il tipo di impiego oggetto della selezione prove pratiche attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative; al riguardo, la signora Loiaco è stata ritenuta non idonea a svolgere la mansioni richieste;

che in particolare la dichiarazione di inidoneità all'impiego comunicata alla signora Loiaco è in contraddizione con l'attività di bidella già svolta, a tempo determinato, negli anni precedenti dalla stessa candidata presso il comune di Montesarchio, poichè in quella occasione la commissione esaminatrice predisposta dallo stesso comune la dichiarò idonea all'impiego,

si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per ripristinare il rispetto delle regole da parte degli organi comunali competenti che nella fattispecie in questione hanno palesemente violato le più elementari disposizioni normative, contravvenendo, tra l'altro, al principio della buona amministrazione, nonchè al principio della trasparenza.

(4-16776)

(19 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che dal novembre 1999 la gestione del servizio di collocamento non è più di competenza di questa amministrazione e che fino alla suddetta data la competenza delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per quanto riguarda le assunzioni presso le amministrazioni ed enti pubblici, disposte ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e del capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della repubblica n. 639 del 1996, si esauriva con la individuazione e l'avviamento a selezione dei lavoratori in possesso della qualifica richiesta.

Per quanto riguarda, invece, le procedure che debbono essere seguite per lo svolgimento delle prove di idoneità, si rappresenta che la competenza in materia è affidata unicamente alle amministrazioni e agli enti che debbono procedere all'assunzione dei lavoratori avviati a selezione.

Premesso ciò si comunicano le risultanze degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Benevento presso il comune di Montesarchio, in ordine alla posizione della signora Carmina Loiaco.

Il predetto comune, già interessato dal prefetto di Benevento e dal difensore civico della regione Campania, ha avuto modo di rappresentare che la «prova selettiva», cui è stata sottoposta la signora Loiaco, è stata effettuata secondo l'ordinamento interno dell'ente il quale, all'articolo 55, detta norme in materia di prova pubblica selettiva e preselettiva prevedendo che la prova scritta sia costituita da domande a risposta multipla, con un minimo di tre ed un massimo di cinque alternative di risposte già predisposte fra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta.

Ha comunicato, inoltre, che i test relativi alla prova sono stati scelti mediante consultazione di pubblicazioni specializzate ed, in particolare, del testo «545 addetti alle attrezzature e pulizie nel Ministero dell'interno- Edizioni Simone» che, peraltro, si riferiva ad un profilo professionale inferiore a quello di bidello.

Da ultimo, si rappresenta che con ordinanza nella camera di consiglio del 12 gennaio 1999 il TAR della Campania ha respinto la domanda incidentale di sospensione su ricorso prodotto dalla signora Loiaco.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(13 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la società «Case di cura Riunite srl» di Bari è stata sottoposta alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, in quanto vi è stata la dichiarazione, da parte del tribunale competente, dello stato di insolvenza patrimoniale dell'azienda operante nel settore della sanità privata, così come previsto dalla normativa vigente in materia;

che i commissari straordinari della società a responsabilità limitata, peraltro già inquisiti dalla procura di Bari per atti commessi nell'espletamento del mandato che hanno l'obbligo tra l'altro di preparare un programma operativo della gestione commissariale, all'interno del quale predisporre un piano di risanamento della società, a tutt'oggi ancora non lo hanno espletato, lasciando nella più assoluta incertezza migliaia di dipendenti e le loro famiglie; i commissari in questione sono venuti meno a quelli che sono gli obiettivi propri della procedura concorsuale, ovverosia il risanamento dell'impresa, il mantenimento dei livelli occupazionali e *par condicio creditorum;*

che, ultimamente, i commissari straordinari hanno avviato la procedura di mobilità che interessa più di duemila lavoratori, con gravi ripercussioni nei confronti delle famiglie coinvolte;

che i lavoratori dipendenti della società «Case di cura Riunite srl già da molto tempo in cassa integrazione guadagni straordinaria chiedo-

no di sapere quali reali prospettive vi siano per un loro eventuale reinserimento in organico,

si chiede di sapere quali misure intenda predisporre per approfondire la questione, al fine di verificare se vi siano le condizioni per fornire una soluzione alla delicata vicenda, considerate le aspettative dei dipendenti della «Case di Cura Riunite srl» e dei loro familiari che vedono il loro futuro lavorativo fortemente pregiudicato.

(4-16907)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, inerente alla società Case di cura riunite srl di Bari, si rappresenta che la suddetta società è in amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995, a seguito della dichiarazione di stato di insolvenza da parte del tribunale di Bari. Con decreto-legge n. 18 del 14 febbraio 2000, il termine di scadenza, fissato al 13 febbraio 2000, dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato differito al 14 maggio 2000. Per tale periodo la società provvederà a richiedere la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. L'ultima istanza di proroga del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni straordinaria era stata presentata dalla società in esame in data 24 marzo 1999 e con decreto ministeriale n. 27159 era stata autorizzata la corresponsione del predetto trattamento per il periodo 14 febbraio 1999-13 febbraio 2000, per un massimo di 2.331 unità lavorative.

Attualmente l'organico aziendale conta 2.976 dipendenti, di cui 1.851 in cassa integrazione guadagni straordinaria e 1.125 in attività lavorativa. Si precisa, al riguardo, che secondo il piano di risanamento aziendale, approvato dal Ministero dell'industria, in data 24 novembre 1998, è stato previsto un ridimensionamento dell'organico che prevede l'impiego complessivo di 986 dipendenti così ripartito:

personale medico 171 unità;
personale sanitario non medico 537 unità;
personale amministrativo 93 unità;
personale servizi non sanitari 185 unità.

Alla data di approvazione del suddetto piano l'esubero strutturale era valutato in 2.141 unità, rispetto ad un totale di 3.127 dipendenti. A seguito delle dimissioni presentate fino ad oggi dai dipendenti dell'azienda, l'esubero si è ridotto a 1.995 unità.

Rispetto al piano di risanamento approvato dal Ministero dell'industria il 17 marzo 1997, con il piano attuale è stata stabilita l'ulteriore riduzione a 986 unità, poiché, nonostante la riduzione delle spese e la continua razionalizzazione dei servizi, il costo del lavoro ha continuato ad incidere notevolmente sul fatturato, mantenendosi a livelli superiori all'80 per cento. L'amministrazione si è fatta, altresì, carico, senza alcun esito, di numerosi interventi presso la regione Puglia, per sollecitare

l'autorizzazione a svolgere l'attività ambulatoriale, nonché la promessa concessione a convertire 185 posti-letto di medicina generale in posti-letto per lunga degenza e per la riabilitazione, che avrebbero potuto evitare ulteriori tagli agli organici e consentire a medio termine un lieve aumento del livello occupazionale. Ad incidere ulteriormente sul costo del lavoro è intervenuta la decisione della regione Puglia di ridurre da lire 518.600 a lire 375.000 la tariffa per le prestazioni dialitiche, considerata una pura attività ambulatoriale.

Pertanto, dall'ultimo piano di risanamento del gruppo emerge come il margine operativo lordo inizialmente previsto in positivo per 1,8 miliardi nel primo semestre del 1998, in seguito a quanto prima esposto, era diventato negativo per 1,5 miliardi. Da ciò è conseguita la necessità di ridurre ulteriormente l'organico a 986 unità. Infine, nel piano di risanamento sono state valutate di difficile attuazione le ipotesi di uscita dal regime di amministrazione straordinaria, consistenti in:

conversione totale o parziale dei crediti nel capitale di una costituenda società;

concordato *ex* articolo 214 della legge fallimentare;

ricerca da parte di terzi investitori di eventuali soluzioni concordatarie stragiudiziali.

I commissari straordinari hanno pertanto avviato la procedura di vendita del complesso aziendale.

In seguito all'autorizzazione del Ministero dell'industria del 25 maggio 1999, concernente la procedura di vendita del complesso Case di cura riunite, in data 28 maggio 1999 è stato pubblicato sul «Sole 24 Ore» l'avviso di vendita dell'azienda in esame. Infine, con nuova autorizzazione del Ministero dell'industria del 22 febbraio 2000, considerata la conclusione negativa del precedente procedimento di vendita, nonché della successiva trattativa privata del 26 giugno 1999, i commissari straordinari hanno dato nuovamente corso alla suindicata procedura, con avviso pubblicato il 23 febbraio 2000. In quest'ultimo si è specificato l'impegno da parte degli offerenti al mantenimento e alla salvaguardia di un numero di dipendenti non inferiori a 981 unità per almeno due anni, decorrenti dalla data di stipula dell'atto di compravendita, nonché l'impegno al mantenimento unitario dell'azienda ceduta per lo stesso lasso di tempo, precisando, altresì, che nella valutazione delle offerte si terrà conto dei livelli occupazionali garantiti e dell'affidabilità dell'offerente. Si fa presente, al riguardo, che attualmente sono 9 le offerte di acquisto da valutare.

Per quanto riguarda la procedura di mobilità si è riscontrato che la stessa è stata avviata dall'azienda per un esubero inizialmente previsto di 2.038 unità e che la medesima si è conclusa, presso la direzione provinciale di Bari, considerati i fallimenti di un accordo in sede sindacale, con un verbale di mancato accordo e l'impegno da parte della società a non esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, prima del 31 dicembre 1999.

I commissari hanno, comunque, proceduto al risanamento dell'azienda, che presenta ora un bilancio in pareggio, considerato che al momento del loro insediamento l'azienda stessa faceva registrare una perdita mensile di 8 miliardi di lire. Si è appurato, inoltre, che la precedente gestione, che ha portato al fallimento l'azienda in esame, aveva proceduto ad assumere 4.000 dipendenti, rispetto ad un organico necessario pari a 800-900 unità, se si considera che, secondo i dati pubblicati dall'AIOP, per ogni posto-letto il numero ottimale è di 1,5 dipendenti, mentre nel caso delle Case di cura riunite il numero dei dipendenti era pari ad 8 per ogni posto-letto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 1999, ha provveduto a rinnovare i comitati di indirizzo e vigilanza (CIV) di INPS, INAIL, ed INPDAP, scaduti il 30 giugno 1999;

che tali organismi sono deputati al controllo, vigilanza ed indirizzo delle attività svolte dai suddetti enti;

che i componenti del CIV di parte sindacale sono nominati dal Governo previa designazione delle confederazioni sindacali;

che nella seduta del 4 agosto, nel CIV dell'INPS è stato nominato il signor Massimo Trucco,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia proceduto a verificare se la persona sopra indicata sia lo stesso Massimo Trucco di recente condannato dal tribunale di Napoli a tre anni di reclusione per estorsione per una vicenda di tangenti ricevute come sindacalista impegnato nel Cardarelli di Napoli;

se il Governo possa riferire quale parte sindacale abbia indicato il nominativo di Massimo Trucco;

quali provvedimenti il Governo intenda prendere nel caso si accerti che Massimo Trucco sia la persona condannata di cui sopra.

(4-17081)

(8 novembre 1999)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, nella quale si segnala l'esistenza di fatti penalmente rilevanti a carico di componenti di organi collegiali degli enti pubblici di previdenza, disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si comunica quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza dei predetti enti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro «maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Il Ministero, ai fini della costituzione dell'organo, è chiamato, pertanto, in base all'interpretazione fin qui prevalsa, alla valutazione comparativa del grado di rappresentatività delle diverse organizzazioni sindacali ed alla individuazione di quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale, mentre compete alle organizzazioni medesime la valutazione preventiva dei candidati ai fini della designazione.

Si era fin qui interpretata la legge in altri termini e ciò in base al tenore letterale della normativa, nel senso di rimettere esclusivamente alle organizzazioni sindacali la valutazione circa l'idoneità delle persone designate a svolgere i compiti attribuiti ai consigli di indirizzo e vigilanza, rilevando che altresì il Governo potrebbe intromettersi nelle scelte di persone destinate a svolgere funzioni anche di vigilanza su enti pubblici.

La procedura fin qui seguita non aveva finora fatto emergere problemi del tipo di quelli emersi nel caso accertato, oggetto della presente interrogazione. Tuttavia, è proprio tale caso che induce ad una più meditata riflessione sull'argomento.

È emersa, infatti, la sussistenza di un procedimento penale in corso, a carico di un componente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Un episodio, peraltro, risoltosi prontamente con le dimissioni del componente medesimo e la nuova designazione da parte del sindacato.

Questo Ministero ha ritenuto di assumere un'iniziativa di ordine generale ed ha invitato le organizzazioni rappresentative delle parti sociali, con nota prot. n. 6/3PS/22776 del 29 ottobre 1999, ad accertare preventivamente la sussistenza dei necessari requisiti di onorabilità in capo ad ogni soggetto designato per lo svolgimento di pubbliche funzioni, individuando, in via analogica, le situazioni ostative alla sussistenza dei requisiti in quelle elencate nell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Stante la rilevanza della questione, ai fini del regolare funzionamento degli organi collegiali amministrativi, nonché allo scopo di scongiurare definitivamente il ripetersi di circostanze analoghe a quelle che hanno dato origine a questa interrogazione, questo Ministero, nell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge 17 marzo 1999, n. 144, in tema di riordino degli enti previdenziali, propone di riformare la normativa vigente, prevedendo espressamente la sussistenza, in capo ai rappresentanti sindacali designati, di alcuni requisiti indispensabili all'esercizio delle pubbliche funzioni.

A tale scopo questa amministrazione intende affidare allo strumento legislativo sia l'individuazione delle situazioni ostative alla designazione sia l'imposizione dell'obbligo, a carico di ciascun designato, di dichiara-

re formalmente l'assenza di situazioni ostative, in applicazione del principio di autoresponsabilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 marzo 2000)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che persistono voci secondo le quali da parte di personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sarebbero in corso attività volte alla definizione di «un'addizionale Kosovo», volta a soddisfare le esigenze finanziarie connesse con l'impegno italiano alle operazioni militari nella ex Jugoslavia e con i fatti connessi con le condizioni del Kosovo, che si risolverebbe in un non precisato aggravio percentuale differenziato dei versamenti tributari dei prossimi mesi, si chiede di conoscere quale sia il fondamento di questa voce e, nell'ipotesi di risposta affermativa, i dettagli su questo nuovo inasprimento fiscale.

(4-14772)

(6 aprile 1999)

RISPOSTA. – In riferimento alle persistenti voci secondo le quali dovrebbe essere introdotta «un'addizionale Kosovo», volta a soddisfare le esigenze finanziarie connesse con l'impegno italiano alle operazioni militari nella ex Jugoslavia e con i fatti connessi con le condizioni del Kosovo, si comunica che tali notizie devono ritenersi prive di ogni fondamento.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 2000)

DOLAZZA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che nelle province dell'Alta Italia da qualche tempo funzionari delle intendenze di finanza eseguono ispezioni fiscali in esercizi pubblici di dimensioni medio-piccole, pretendendo di visionare non solamente gli atti di documentazione tributario – fiscale riguardanti l'anno in corso e quello precedente (1998 e 1999) come prescritto dalla normativa, ma anche quelli dell'anno 1997;

che, oltre all'abuso evidenziato nel capoverso precedente, i funzionari delle intendenze di finanza i quali da qualche tempo hanno avviato una sorta di persecuzione fiscale nei confronti dei titolari di esercizi pubblici di dimensioni medio-piccole dell'Alta Italia, da questi ultimi pretendono l'esibizione, per gli esercizi in questione e con la

scorta delle ricevute fiscali, dei prospetti consuntivi in dettaglio sia delle derrate e dei materiali acquisiti, sia dell'impiego di questi ultimi, negli specifici particolari;

che, per esempio, a fronte dell'acquisizione di un quintale di farina, si pretende di conoscere il numero delle pizze confezionate e vendute con detto quintale di farina, corredato dalle ricevute fiscali; la compilazione, pretesa di solito entro dieci giorni, è per i non evasori fattibile, ma implica il ricorso a fiscalisti con connessi oneri compresi fra un milione e mezzo ed i cinque milioni di lire,

si chiede di conoscere:

se le ispezioni tributario-fiscali di cui in premessa siano compiute con l'approvazione e/o su direttiva del Ministro delle finanze oppure, come è accaduto nel passato in alcune zone dell'Italia Nord-Orientale, siano espressione del zelo oltranzista di qualche dirigente periferico dell'amministrazione finanziaria;

se il Ministro delle finanze sia in grado di esporre le norme di legge ed i motivi giuridici in base ai quali cittadini – che fino a prova contraria hanno già regolarmente adempiuto i propri obblighi fiscali – siano tenuti a sobbarcarsi ulteriore oneri non indifferenti (quali quelli indicati in premessa) per produrre i prospetti consuntivi in dettaglio;

se il Ministro delle finanze, anche per evitare conseguenze di ricorsi contro l'amministrazione finanziaria in sede di giurisdizione penale e/o amministrativa, non ritenga di disporre ispezioni sulla legittimità dei controlli fiscali – tributari di cui in premessa, disponendo l'immediata cessazione di abusi ed illegali ingiunzioni ed adottando i conseguenti provvedimenti nei confronti dei funzionari responsabili.

(4-17478)

(9 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate nella interrogazione cui si risponde, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che le strategie di controllo per prevenire e reprimere i fenomeni evasivi, delineate nelle direttive annuali per l'azione amministrativa e per la gestione a partire dal 1997, richiedono una più diffusa presenza dell'amministrazione finanziaria sul territorio e prevedono l'utilizzo di strumenti diversificati, per intensità e caratteristiche procedurali, in relazione alle tipologie ed alle dimensioni dei soggetti da controllare.

In particolare, per contrastare l'evasione di quei settori economici che, intrattenendo rapporti con i consumatori finali, hanno maggiori opportunità di occultamento della materia imponibile, è previsto l'impiego di verifiche mirate condotte mediante apposite metodologie.

In esecuzione di tali direttive, la Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione del predetto Dipartimento ha predisposto le metodologie di controllo nei confronti di 64 categorie economiche; in sintesi, ogni metodologia costituisce una serie di percorsi per indagini

più incisive senza peraltro limitare l'iniziativa del verificatore la cui capacità investigativa rimane decisiva per il buon esito del controllo.

Annualmente viene programmata l'esecuzione di un certo numero di verifiche mirate, distribuite sull'intero territorio nazionale, per cui le «ispezioni fiscali in esercizi pubblici di dimensioni medio-piccole» segnalate non riguardano solamente le province dell'Alta Italia.

In particolare, le verifiche programmate per l'anno 1999 hanno riguardato il periodo d'imposta 1997; tale scelta, oltre a rispondere all'esigenza di controllare i periodi di imposta più recenti, è pienamente legittima in quanto rispettosa dei termini degli accertamenti fissati dagli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette e 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di imposta sul valore aggiunto.

In relazione alle specifiche attività svolte dai contribuenti appartenenti alle categorie economiche per le quali è stata predisposta una metodologia di controllo, il predetto Dipartimento ha precisato che assume particolare rilevanza la ricostruzione indiretta dei ricavi e del volume d'affari effettivamente conseguito.

A tal fine, le metodologie di controllo forniscono indicazioni utili in modo da uniformare le condotte operative, raccomandando in particolare ai verificatori di indirizzare le proprie ricerche sugli aspetti peculiari dell'attività oggetto di controllo e di analizzarli in contraddittorio con il contribuente.

Poichè la ricostruzione indiretta dei ricavi non può prescindere dall'analisi degli acquisti o degli impieghi delle materie prime, nonchè dei processi produttivi o commerciali, è di tutta evidenza come essa si basi su documenti che il contribuente è tenuto a conservare ovvero su elementi di fatto che lo stesso non può ignorare. Non appare pertanto indispensabile a tal fine il ricorso alla collaborazione di consulenti fiscali, che rappresenta invece una libera scelta del contribuente.

Tali modalità operative sono legittimate dall'articolo 62-*sexies* del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 1993. Parimenti legittime, ai sensi degli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono le richieste di dati ed elementi specifici, quali i prospetti consuntivi degli acquisti e dei consumi.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta che le ispezioni fiscali svolte dai funzionari del Dipartimento delle entrate (le intendenze di finanza sono state soppresse a far data dal 1º gennaio 1994) sono, di regola, condotte nel rispetto della normativa vigente e di direttive impartite, al solo scopo di individuare e contrastare reali fenomeni evasivi.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 2000)

FILOGRANA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 11, comma 39, ha stabilito che: «Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto istituto, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1º luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'istituto quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; i relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI»;

che l'anzidetta legge fa seguito alla sentenza n. 57/93 della Corte costituzionale che era stata determinata dall'azione dei pensionati *ante* 1988, rivolta ad ottenere un adeguamento del loro trattamento pensionistico;

che l'attuazione della legge, come sopra richiamato, richiede, peraltro, l'emanazione di un decreto ministeriale da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,

si chiede di conoscere le ragioni per le quali detto decreto non è stato a tutt'oggi emanato, a distanza di circa 5 anni dall'emanazione della legge, nonostante l'INPDAI sia una gestione autonoma previdenziale non finanziata da parte dello Stato, in grado di far fronte autonomamente agli oneri derivanti dalla rivalutazione delle pensioni di anzianità, già prevista nei bilanci attuali, anche per gli anni a venire, in relazione al patrimonio mobiliare dell'ente valutabile ad oggi in oltre 10 mila miliardi.

(4-13087)

(17 novembre 1998)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 11, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente la rivalutazione delle pensioni INPDAI con decorrenza anteriore al 1998, è stato emanato in data 2 febbraio 1999.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 marzo 2000)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che si è avuta notizia che starebbe per iniziare una epocale trasmissione di dichiarazioni modello 740/94 ed anni seguenti dal centro di servizio di Palermo agli uffici distrettuali delle imposte dirette della regione Sicilia, affinchè provvedano alla liquidazione;

che la circostanza, se confermata, sarebbe gravissima in quanto la legge finanziaria 1998 prevedeva la liquidazione *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 di tutte le annualità, compreso il 1998, entro il 31 dicembre 2000, mantenendone la competenza ai centri di servizio;

che è principio giuridico consolidato che la competenza amministrativa, legislativamente prevista, non possa essere derogata da semplici circolari ovvero direttive di dirigenti generali del Ministero delle finanze;

che sarebbero di fatto esautorate le prerogative del Parlamento nell'espletamento della funzione legislativa;

considerato:

che è grandissimo il numero di dichiarazioni da controllare, quindi elevata la possibilità che si verifichino ulteriori casi di «cartelle pazze» con enormi fastidi per i contribuenti ed una ulteriore caduta di immagine della amministrazione finanziaria;

che l'attribuzione di siffatte competenze agli uffici distrettuali delle imposte distoglierebbe gli stessi dalle normali funzioni di accertamento e controllo,

si chiede di conoscere:

se la notizia sia fondata;

se sia limitata alla Sicilia ovvero a tutto il territorio nazionale;

se il Governo intenda privilegiare la ricerca di una facile riscossione, spendibile politicamente, a danno di una più accurata, difficile ma seria attività d'accertamento.

(4-17199)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nell'evidenziare che alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi modello 740 relative agli anni 1994 e seguenti sarebbero stati interessati gli uffici distrettuali delle imposte dirette della regione Sicilia, anzichè il competente centro di servizio di Palermo, ha rilevato che la legge finanziaria per l'anno 1999 prevede, invece, «la liquidazione *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 di tutte le annualità, compreso il 1998, entro il 31 dicembre 2000, mantenendone la competenza ai centri di servizio».

Come è noto, l'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1999), ha fissato al 31 dicembre 2000 i termini per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni dal 1994 al 1998, ai fini delle imposte

sui redditi, e di quelle presentate negli anni dal 1995 al 1998, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, al fine di rispettare i termini fissati dal legislatore, i quali determinano una significativa accelerazione dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni (in 21 mesi devono infatti essere effettuati i controlli relativi a cinque annualità in materia di imposte sui redditi ed a quattro annualità in materia di imposta sul valore aggiunto), il Dipartimento delle entrate ha predisposto un apposito piano di lavoro tenendo conto delle risorse disponibili.

Ciò posto, per quanto concerne, in particolare, il controllo delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti aventi domicilio fiscale nella regione Sicilia, il predetto Dipartimento ha rilevato che, in considerazione della carenza di personale esistente presso il centro di servizio di Palermo, le risorse da dedicare all'attività di liquidazione sono state incrementate mediante l'impiego di personale disponibile presso taluni uffici delle imposte dirette della medesima regione.

Tale scelta organizzativa (operata valutando i costi-benefici dell'operazione) non tende a derogare la «competenza amministrativa legislativamente prevista», in quanto l'attività è comunque svolta dal centro di servizio. Infatti, gli impiegati addetti lavorano per conto del centro di servizio di Palermo, pur rimanendo fisicamente presso le strutture di appartenenza, al fine di ottenere il minor disagio possibile.

Ha precisato il medesimo Dipartimento che l'attribuzione di tale attività ad alcuni impiegati in servizio presso gli uffici delle imposte dirette non ha arrecato particolari inconvenienti all'attività di controllo sostanziale, in quanto gli impiegati utilizzati, per qualifica funzionale e professionale, non erano direttamente dedicati alle funzioni di accertamento e di controllo.

Il Dipartimento delle entrate ha rilevato che, anche per il controllo delle dichiarazioni presentate dai contribuenti aventi domicilio fiscale nelle regioni Campania e Calabria, tenuto conto della carenza di personale presso il centro di servizio di Salerno, le risorse da dedicare all'attività di che trattasi sono state incrementate mediante l'impiego di personale disponibile presso taluni uffici (Caserta e Napoli). Tale scelta ha consentito la piena realizzazione degli obiettivi fissati nel piano di lavoro delle regioni interessate.

Analoga scelta organizzativa verrà adottata, nell'anno 2000, per le regioni Puglia e Basilicata, in considerazione della precaria situazione attualmente esistente presso il competente centro di servizio di Bari.

Tuttavia, il predetto Dipartimento ha assicurato che, ferma restando l'esigenza di garantire un regolare svolgimento delle varie funzioni isti-

tuzionali, è rivolta la massima attenzione all'attività di accertamento e di contrasto ai fenomeni evasivi.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 marzo 2000)

GERMANÁ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che a partire dal 14 dicembre 1999 violente mareggiate si sono abbattute sulle coste tirreniche della provincia di Messina provocando ingenti danni alle strutture viarie litoranee con interruzione del pubblico transito con grave pregiudizio per le strutture pubbliche e private prospicienti il mare, nonchè per le attività economiche e produttive delle zone colpite;

considerato che i tratti di litorale lungo i quali si sono verificati i maggiori danni, in base alle notizie acquisite, ricadono principalmente nei comuni di Rometta Marea, Capo d'Orlando, Sant'Agata di Militello e Valdina, quest'ultimo particolarmente danneggiato nella frazione di Fondachello dove oltre ai già sopracitati danni si è verificata una parziale distruzione dell'impianto fognario, che rischia di provocare fenomeni di inquinamento alle zone costiere interessate,

si chiede sapere se non si ritenga opportuno adottare interventi urgenti per evitare l'ulteriore aggravarsi dell'attuale situazione, oltre a dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-17755)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – A seguito delle avversità atmosferiche che si sono abbattute sulla provincia di Messina, a partire dal 14 dicembre 1999, la prefettura locale ha segnalato i danni al Dipartimento della protezione civile.

Tuttavia la gravità dell'evento che si è abbattuto sui territori della provincia di Messina non è tale da possedere i requisiti necessari per la dichiarazione dello stato di emergenza, che prevede una situazione di gravissima crisi di un'area determinata del territorio nazionale in seguito a calamità naturali, catastrofi o altri eventi, per intensità ed estensione, fronteggiabili solo con i mezzi e poteri straordinari autorizzati da provvedimenti anche in deroga all'ordinamento vigente.

Infine, per quanto riguarda l'eventuale dichiarazione dello stato di calamità per danni all'agricoltura, si fa presente che il provvedimento è

di competenza del Ministero delle politiche agricole, e forestali a cui, pertanto, andranno rivolte le relative richieste di informazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(26 marzo 2000)

GRECO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che tra le principali direttrici trasversali a nord di Bari la strada statale 170 direzione Barletta-Andria e la strada provinciale n. 130 Andria-Trani sono quelle che presentano volumi di traffico molto elevati;

che allo stato attuale sulla strada provinciale n. 130 si svolge non soltanto il traffico tra i due più popolosi centri (oltre 140.000 abitanti) del nord barese e i relativi *hinterland*, ma anche il flusso che dalla strada statale n. 16-*bis* a nord di Bari sino a Trani si dirige verso Canosa, Cerignola, Minervino, Spinazzola, Gravina, Altamura, con funzione, quindi, interprovinciale ed interregionale;

che con l'apertura della strada tangenziale di Andria, inoltre, la strada provinciale citata ha finito con l'assumere la funzione di bretella di raccordo tra le due principali direttrici nord-sud rappresentate dalla strada statale n. 16-*bis* e dalla strada statale n. 98;

che, peraltro, queste due strade statali, già ammodernate con sezione a quattro corsie separate, raccolgono tutto il traffico a nord di Bari, per cui la strada provinciale Andria-Trani costituisce di fatto, con la sua sezione a carreggiata unica, una strozzatura, resa ancor più pericolosa dalla presenza lungo tutta la strada di insediamenti industriali che generano rilevante movimento di traffico pesante, nonchè dalla insistenza lungo la sua direttrice di 85 accessi ad insediamenti di diversa natura e di 90 accessi ad appezzamenti destinati alle attività primarie e subagricole;

che questo *status* ha portato la strada provinciale in questione a gradi di pericolosità non più sopportabili, così come è emerso da dettagliate rilevazioni e dai risultati delle indagini condotte *in situ* dal consulente all'uopo designato dalla stessa amministrazione provinciale;

che l'elevato grado di pericolosità è attestato, fra l'altro, dal rilevante numero di incidenti stradali, molti dei quali mortali, la cui frequenza tempo addietro ha indotto il procuratore della Repubblica della pretura circondariale di Trani ad ordinare il limite di velocità di 70 chilometri orari;

che, malgrado le possibilità di finanziamento con fondi comunitari (POP. Puglia '94-95, Fondi FERS, Misura Comunicazioni) e malgrado le ripetute interpellanze di gruppi politici di diverso schieramento, ancora oggi la provincia, soggetto individuato come l'attuatore degli interventi, non è stata in grado di assicurare un progetto esecutivo e l'av-

vio in tempi brevi dei necessari lavori di raddoppio della descritta strada,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire ed assumere ogni tempestiva iniziativa per rendere più sicura e veloce una delle strade più pericolose ed importanti del nord barese.

(4-01953)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata si premette che i problemi prospettati nell'atto ispettivo in oggetto esulano dalle competenze istituzionali attribuite a questa amministrazione.

Per fornire puntuali elementi all'onorevole interrogante è stata comunque interpellata la provincia di Bari – servizio viabilità nord – che riferisce quanto segue.

I lavori per l'ampliamento della strada provinciale n. 130 Andria-Trani sono stati inseriti, per un lotto di 3 miliardi, nel piano triennale della predetta provincia e, nel contempo, l'intera opera, il cui costo è di 36 miliardi, è stata inserita nel PRUSST Ofantino-Nord Barese, fra quelle oggetto di richiesta di finanziamento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(3 marzo 2000)

IULIANO, BESSO CORDERO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso che il contratto individuale proposto ai dirigenti dell'amministrazione delle finanze all'articolo 7 recita testualmente: «il dottor ..... dichiara, sotto la propria responsabilità:

1) di non intrattenere altri rapporti di lavoro indipendente (*omissis*);

2) di non rivestire cariche pubbliche elettive;

3) (*omissis*)»,

gli interroganti chiedono di sapere se il punto 2 citato sia frutto di un errore o di uno scherzo di cattivo gusto e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per eliminare questa paradossale richiesta.

(4-17083)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. – In merito alla dizione contenuta nel contratto individuale per i dirigenti predisposto da questo Ministero, secondo cui la parte interessata dovrebbe dichiarare sotto la propria responsabilità «di non rivestire cariche pubbliche elettive», la Direzione generale del per-

sonale ha fatto presente che tale formulazione risulta in alcuni contratti recentemente stipulati dal Dipartimento delle entrate con i dirigenti di seconda fascia.

Tale dizione era stata riportata in una prima ipotesi dello schema di contratto per i dirigenti di prima fascia ma non ha trovato conferma nella stesura definitiva e solo per un mero refuso è stata mutata nei contratti per dirigenti di seconda fascia.

Ciò posto la predetta Direzione generale ha chiarito che, nella formulazione adottata ufficialmente, trasmessa ai centri di responsabilità di primo livello, l'articolo riguardante le incompatibilità è così formulato: «il dottor..... dichiara sotto la propria responsabilità di non intrattenere altri rapporti di lavoro subordinato e di non svolgere qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata».

Detta formulazione è conforme a quella contenuta nei contratti stipulati con i dirigenti di prima fascia ed è prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Ministro delle finanze

VISCO

(16 marzo 2000)

LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che da diverso tempo la comunità cattolica presente in Cina è soggetta a maltrattamenti, vessazioni e discriminazioni nella completa indifferenza del mondo occidentale;

che le persecuzioni antireligiose costituiscono una aperta violazione dei diritti dell'uomo e della Carta fondamentale delle Nazioni Unite;

che le denunce sulla pena di morte in Cina, rese da numerose organizzazioni internazionali, come Amnesty International, sono sempre più frequenti;

che i principi di libertà, giustizia e tolleranza non devono appartenere solo al codice genetico del vecchio continente ma debbono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questi delicati problemi e se non sia il caso di promuovere sia a livello bilaterale che a livello internazionale iniziative efficaci di natura politica ed economica al fine di preservare il diritto alla libertà di culto e di pensiero.

(4-13626)

(15 gennaio 1999)

RISPOSTA. – L'Italia pone il rispetto dei diritti umani in primo piano nel dialogo con la Cina e non ha mai mancato di far valere la sua preoccupazione per il ripetuto ricorso alla pena di morte.

Su questi temi è in corso da tempo un confronto delle rispettive posizioni con le autorità di Pechino. La tutela dei diritti umani in Cina è stata ampiamente dibattuta nel corso della visita che il presidente cinese Jiang Zemin ha compiuto in Italia nel marzo dello scorso anno. In quella occasione si è ampiamente sottolineata la particolare attenzione con la quale da parte italiana si guarda alla tutela della libertà di culto e di pensiero in Cina.

L'azione di sensibilizzazione ai temi dei diritti dell'uomo in Cina che il nostro paese conduce in ambito di Unione europea ha lo scopo di favorire una posizione comune europea che, unita ad un'azione coordinata e coerente con l'Alto Commissario per i diritti umani, signora Mary Robinson, favorisca ogni possibile miglioramento nell'azione del governo cinese in questo settore.

Il costante dialogo bilaterale e multilaterale mantenuto con quel governo ha permesso di registrare qualche risultato positivo. Pechino ha sottoscritto lo scorso anno alcuni Memorandum d'intesa in materia di cooperazione tecnica e giuridica nel campo dei diritti umani con l'Alto Commissario e quest'ultimo potrà compiere prossimamente una seconda visita in Cina allo scopo di esaminare congiuntamente i risultati conseguiti.

Lo scorso ottobre, inoltre, il governo cinese ha firmato il Patto sui diritti civili e politici dopo aver in precedenza sottoscritto quello sui diritti economici, sociali e culturali e si è impegnato a procedere in tempi ragionevoli alla loro ratifica ed all'adattamento della legislazione interna per ottemperare alla loro situazione.

Sempre in ottobre, si è svolta per la prima volta a Pechino una Conferenza internazionale sui diritti umani mentre, nell'ambito del dialogo con l'Unione europea, si sono svolti, nella stessa capitale, seminari tecnici tra esperti delle due parti su temi della cooperazione giuridica e dei diritti delle donne.

Per quanto riguarda la pena di morte, occorre ricordare che le autorità cinesi hanno per la prima volta accettato nell'ottobre 1999, in occasione di un incontro con la troika comunitaria, di approfondire assieme all'Unione Europea le tematiche connesse, in vista di una sua possibile, futura abolizione.

Il processo sarà indubbiamente lungo e non facile, dato anche che una larga maggioranza della popolazione appare favorevole alla conservazione della pena di morte. È tuttavia incoraggiante notare che le norme più recenti del codice penale cinese apportano ora qualche prima restrizione all'uso della pena capitale: questa può essere applicata solo nei casi dei crimini più gravi («serious crimes»), mai a donne incinte, o a minorenni, e tutti i casi devono essere verificati da una Alta corte.

È anche stato deciso che i processi per reati che prevedono la pena di morte siano pubblici e sono state introdotte alcune misure che per-

mettono di commutare la pena di morte in pene di detenzione di lunga durata nei casi di confessioni spontanee.

Da parte italiana, si continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione globale dei diritti umani in Cina, portando in ogni occasione utile il tema all'attenzione dei più alti livelli amministrativi e politici cinesi.

L'argomento sarà in particolare sollevato in occasione del Seminario fra Unione europea e Cina che avrà luogo il prossimo maggio a Lisbona, aperto ad esperti, professori universitari e rappresentanti di organizzazioni non governative, destinato a verificare la situazione dei diritti umani nel paese. In tale occasione sarà specificamente dibattuta la posizione della Cina nei confronti della pena di morte, nonchè lo stato di avanzamento delle procedure interne di ratifica dei patti sui diritti civili e politici e su quelli sociali, culturali ed economici.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PALUMBO

(17 marzo 2000)

LAURO, MANCA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nella città di Napoli, presso l'aeroporto militare di Capodichino, esiste l'istituto di medicina legale dell'Aeronautica militare, costituito fin dagli Anni '30;

che il predetto istituto è deputato alle visite di controllo e medico-legali di tutto il personale militare e civile presso l'aeronautica militare per l'Italia meridionale, e dunque estende la propria attività dalla Campania alla Sicilia;

che, nel quadro della ristrutturazione delle Forze armate, l'Aeronautica militare ha deciso di sopprimere l'istituto, lasciando in esercizio solo quelli di Milano e di Roma;

che l'istituto ha assolto e tuttora svolge funzione importantissima e vitale per l'intera comunità meridionale, istruendo e pronunciandosi anche sulle pratiche medico-legali dei dipendenti di numerosi enti pubblici (comune di Napoli, provveditorato alla pubblica istruzione della provincia di Napoli, ASL, eccetera); numerose sono state le sollecitazioni da parte delle istituzioni locali e delle forze politiche e sindacali a favore del mantenimento a Napoli dell'istituto,

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare la soppressione di un istituto che da oltre cinquant'anni costituisce un presidio importante e prestigioso per le Forze armate e per scongiurare la conseguente paralisi delle visite di controllo e di accertamento dell'invalidità per migliaia di dipendenti di enti pubblici.

(4-16481)

(28 settembre 1999)

RISPOSTA. – L'amministrazione, già altre volte chiamata a rispondere sull'argomento con precedenti atti di sindacato ispettivo, ha soddisfatto l'impegno, assunto con la risoluzione 8-00048 degli onorevoli Rizzo ed altri, di approfondire ogni aspetto relativo all'istituto medico legale «Gradenigo» di Capodichino-Napoli.

I provvedimenti di riordino in senso riduttivo delle Forze armate, che, come noto, configurano uno strumento militare quantitativamente ridotto di oltre il 30 per cento rispetto a quello attuale, sono finalizzati a conseguire quel livello di prontezza operativa e di professionalità indispensabile per sostenere con efficacia le nuove missioni e i sempre più numerosi impegni internazionali in un quadro di rafforzamento della capacità europea di sicurezza e difesa. Tale riorganizzazione persegue anche un più efficace impiego delle risorse ed investe, necessariamente, tutti i settori della struttura militare, inclusa, quindi, la sanità militare. Quest'ultimo settore, in particolare, è peraltro già interessato da provvedimenti legislativi in vigore che definiscono nuovi livelli di disponibilità organica di personale medico e paramedico molto al di sotto di quelli attuali. Ciò impone un oculato impiego delle risorse di personale medico e sanitario adottando efficaci criteri di priorità del loro utilizzo su scala nazionale. In sostanza, sia nelle strutture che nel personale, la sanità militare sta andando incontro ad una fase di impegnativa riorganizzazione riduttiva che impone di concentrare servizi, risorse umane e funzioni per ottenere maggiore operatività e produttività.

In questo quadro e alla luce dei predetti criteri sono state riesaminate le varie strutture sanitarie oggi esistenti e tra di esse l'istituto medico legale «Gradenigo» di Napoli. Dalle valutazioni dei molteplici parametri in gioco, è emersa la non sostenibilità e la non convenienza della permanenza in vita dell'istituto «Gradenigo» e, segnatamente, la mancanza di un accettabile rapporto costo-efficacia della sua attività, non solo in termini strettamente economici ma soprattutto in termini di impiego costo-efficacia delle preziose risorse di personale medico e paramedico disponibili.

Gli omologhi istituti medico-legali di Milano e Roma, infatti, coprono compiutamente l'intero spettro di esigenze dell'Aeronautica militare, rendendo del tutto ridondanti le attività del «Gradenigo», attività caratterizzate da costi elevati, non più sostenibili e certamente non ammortizzabili con i modestissimi introiti derivanti dalle prestazioni fornite a favore di enti della pubblica amministrazione.

Per contro, la soppressione dell'istituto consentirà di recuperare e concentrare professionalità di spiccata levatura e specializzazione, oltre che apparecchiature sofisticate e di alto pregio, in quei centri ove il bacino di utenza e le esigenze istituzionali ne rendano economica la gestione e meglio finalizzato l'impiego.

Per quanto esposto, nell'emendato decreto legislativo relativo alla ulteriore fase di riorganizzazione strutturale delle Forze armate, è inserito anche l'istituto in titolo, la cui soppressione è ipotizzata entro il corrente anno. In questo quadro il personale militare sarà reimpiegato

secondo le primarie esigenze del servizio sanitario militare tenendo conto, per quanto possibile, dei «desiderata» dei singoli. La componente civile sarà reimpiegata su base locale secondo i consolidati meccanismi di concertazione con le organizzazioni sindacali.

Per quanto concerne poi le funzioni secondarie di tipo extra-istituzionale svolte dall'istituto, a supporto anche di altri enti della pubblica amministrazione (nel corso del 1999 ha trattato circa 1.500 pratiche medico-legali), è opportuno rilevare che tali servizi vengono svolti dal «Gradenigo» così come dagli altri istituti militari su base di disponibilità, non rispondendo alla funzione primaria di assistenza sanitaria al personale della Difesa. Tuttavia, con la chiusura dell'istituto, questi servizi potranno comunque essere svolti presso altri organismi sanitari militari che insistono sul territorio campano (centro medico ospedaliero di Napoli e centro militare di medicina legale di Caserta) in grado di assorbire il carico di lavoro del «Gradenigo».

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(16 marzo 2000)

MANFROI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Comitato per l'indizione del *referendum* abrogativo del piano regolatore generale di Città di Castello (Perugia) ha regolarmente presentato in data 6 marzo 1997 le firme autenticate dei cittadini previste per la consultazione popolare cittadina;

che l'adozione del piano regolatore generale ha comportato più di mille osservazioni dei cittadini, evidenziando la scarsa qualità del piano stesso, e che queste osservazioni a tutt'oggi non hanno trovato risposta;

che il comune di Città di Castello non ha messo in atto a tutt'oggi, dopo due anni, gli atti necessari per valutare l'ammissibilità del *referendum*;

che la richiesta di un altro *referendum* sull'adozione del piano delle farmacie, presentato più di un anno fa, non ha avuto riscontro,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per rimuovere quanto ostacola il normale *iter* del *referendum*, quali iniziative s'intenda assumere per ripristinare il giusto diritto alla consultazione popolare di cui in premessa, posto che la stessa è attesa da migliaia di cittadini che si sarebbero visti arrecare ingenti danni dalla delibera che ha approvato il piano regolatore generale di cui si chiede l'abrogazione e se s'intenda verificare eventuali negligenze, penalmente perseguibili, nei ritardi da parte dell'amministrazione comunale di Città di Castello.

(4-14607)

(23 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dagli elementi acquisiti risulta che il comune di Città di Castello non ha portato a termine le procedure referendarie cui fa riferimento l'onorevole interrogante in quanto è stato impossibilitato a costituire il Comitato dei garanti del *referendum,* previsto dal comma 12 dell'articolo 6 dello statuto all'epoca vigente, nonchè dall'articolo 5 del regolamento del *referendum.*

L'impossibilità di costituzione del Comitato è derivato dalla mancata disponibilità del pretore di Città di Castello di far parte dello stesso Comitato, il quale ha ritenuto di declinare formalmente l'incarico, motivando la sua decisione a seguito dei divieti imposti dalla legge n. 662 del 1996 in merito all'accettazione degli incarichi extragiudiziari.

In conseguenza di quanto sopra, si è verificata la necessità di modificare lo statuto comunale ed il regolamento del *referendum* per attivare un diverso sistema di verifica della sua ammissibilità, escludendo il pretore quale componente del comitato.

Si fa rilevare, inoltre, che le norme statutarie e regolamentari dell'ente obbligavano la verifica dell'ammissibilità del *referendum* prima dell'attivazione della fase della raccolta delle almeno 1.500 firme degli elettori, necessarie per la sua indizione.

Pertanto, nei casi di specie, la procedura referendaria si è interrotta nella fase preliminare prima della raccolta delle 1.500 firme e solo dopo la presentazione della domanda di *referendum* da parte dei promotori che, secondo la norma regolamentare, devono essere in numero non inferiore a 50.

Il consiglio comunale decise, di conseguenza, di giungere all'approvazione del nuovo statuto comunale sia per adeguarlo alla legislazione sopravvenuta sia per revisionare tutta la serie degli strumenti partecipativi introdotti dallo statuto, quali i consigli di circoscrizione, le consulte di settore, il *referendum* propositivo, il *referendum* abrogativo, il difensore civico, eccetera.

L'apposita commissione consiliare per lo statuto ha provveduto a redigere una bozza del nuovo statuto dell'ente, con un lungo lavoro di istruttoria a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari, e quindi solo in data 22 giugno 1998 il consiglio comunale ha potuto approvare il nuovo statuto che è entrato in vigore in data 11 settembre 1998.

Il nuovo statuto comunale ha ridisciplinato le regole per l'indizione dei *referendum* (articolo 7, comma 2) stabilendo, tra l'altro, la non ammissibilità del *referendum* sul piano regolatore generale e sui relativi strumenti di attuazione.

Pertanto, alla luce delle nuove norme statutarie il *referendum* sul piano regolatore generale non è ammissibile.

Le motivazioni della norma derivano dal fatto che il piano regolatore generale è un provvedimento complesso che comporta ordinariamente periodi molto lunghi di istruttoria ed oneri rilevanti per la

pubblica amministrazione, per cui l'abrogazione eventuale degli atti del piano regolatore generale originerebbe gravi danni per l'ente che sarebbe costretto a ripetere l'onerosa procedura, nonchè notevoli incertezze, ritardi e danni per i cittadini e per le imprese interessate alla tempestività del rilascio delle concessioni edilizie e delle altre autorizzazioni amministrative connesse.

C'è da osservare, altresì, che il *referendum* proposto sul piano regolatore generale non aveva sicuramente i requisiti per l'ammissibilità, in quanto avrebbe dovuto svolgersi su un atto amministrativo facente parte di una procedura non definitiva.

Infatti, il piano regolatore generale adottato con la deliberazione soggetta a richiesta di *referendum* non costituisce uno strumento urbanistico definitivo perchè potrà essere modificato a seguito della prevedibile approvazione da parte del consiglio comunale delle numerose «osservazioni» presentate dai cittadini, enti, associazioni ed imprese.

Si osserva inoltre che l'esistenza delle circa 1.180 osservazioni presentate dai cittadini è una testimonianza della validità delle iniziative di partecipazione promosse e gestite a suo tempo dal comune, attraverso assemblee popolari e diverse riunioni con le categorie ed associazioni interessate, che avevano il preciso scopo di incentivare la presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale, al fine di costruire democraticamente uno degli strumenti di programmazione più importanti per la comunità locale.

Per quanto concerne, invece, la presentazione dell'istanza sul *referendum* inerente le farmacie, si evidenzia che questa riguarda la delibera consiliare per l'espressione di un parere dell'ente in merito al piano delle farmacie, approvato in prima istanza dalla USL n. 1, che deve poi essere deliberato in via definitiva dalla regione Umbria.

Infatti, su questa materia, i comuni esprimono un semplice parere obbligatorio e non vincolante ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Inoltre, la procedura per l'espressione del parere da parte dei comuni soggiace a termini di legge perentori, che non si conciliano con i tempi molto più lunghi richiesti per l'indizione e lo svolgimento di un *referendum.*

Infatti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 46 del 30 agosto 1982 e dell'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 65, i comuni devono inviare il parere sulla pianta organica proposta dalla USL entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

In conclusione, l'istanza di *referendum* sull'atto di che trattasi non può essere materialmente accolta, essendo di impossibile attuazione in

forza dei termini ristretti imposti dalla legge per l'espressione del parere da parte dei comuni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(22 marzo 2000)

MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la giunta comunale di Arezzo ha di recente speso 74 milioni per mandare in onda *spot* e documentari riguardanti l'attività amministrativa e i presunti risultati ottenuti negli ultimi quattro anni;

che realizzare *spot* televisivi a carico del bilancio è da considerarsi non solo illegale e illecito ma anche amorale dal punto di vista politico;

che in un momento in cui il cittadino è fortemente penalizzato da inique tassazioni è chiaramente provocatorio e scandaloso fare utilizzo di danaro pubblico per una pubblicità mirata solo ai fini di propaganda in vista delle prossime elezioni amministrative,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di adottare opportune iniziative volte alla sospensione dello *spot*, in quanto non conforme alle finalità prestabilite.

(4-14637)

(24 marzo 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Da accertamenti disposti è emerso che effettivarnente la giunta del comune di Arezzo con deliberazione del 18 marzo 1999 ha autorizzato l'acquisto dalla Etruria Innovazionne spa di un video di promozione della Cittá di Arezzo, contenente una presentazione dei principali scenari urbani a seguito degli interventi urbanistici in corso (lire 50.000.000 + IVA); ha autorizzato la diffusione del video stesso, affidandone la messa in onda alle quattro emittenti locali.

La somma totale necessaria per perfezionare l'operazione è stata di 74.208.000 lire.

La predetta somma è stata imputata nei sottoelencati capitoli del bilancio 1999:

lire 14.208.000 capitolo 2325, imp. 980, centro di costo 0630;
lire 60.000.000 capitolo 2330, imp. 981, centro di costo 0630.

Più precisamente, la somma necessaria è stata imputata al PEG (Piano esecutivo di gestione) dell'ufficio relazioni con il pubblico.

Nella deliberazione si legge che l'acquisto del video può «risultare per l'amministrazione comunale un utile strumento di comunicazione e

promozione dell'immagine della città, da utilizzare sia nel versante cittadino quale supporto per la conoscenza di come sarà Arezzo a seguito degli interventi urbanistici in corso, sia nel versante della promozione della città all'esterno per diffondere l'immagine di una Arezzo rinnovata e pronta ad accogliere un flusso turistico sempre crescente».

La deliberazione, di cui si è accennato, è stata dichiarata con separata votazione immediatamente eseguibile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(22 marzo 2000)

MUNDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le decisioni amministrative prese dai comuni influiscono sempre maggiormente nella vita dei cittadini, in seguito ai recenti provvedimenti che hanno favorito il decentramento amministrativo;

che i regolamenti di attuazione, le circolari amministrative e tutte le fonti di diritto subordinate alla legge ordinaria devono contribuire a facilitare l'applicazione della legge stessa in ogni realtà locale;

che i consigli comunali, composti da cittadini democraticamente eletti, devono essere messi in grado di svolgere le loro funzioni con pienezza fin dal momento del loro insediamento;

che in alcuni consigli comunali, fra i quali quello di Foggia e quello di San Severo (Foggia), si è determinata una situazione di estrema confusione dovuta alla coincidenza delle date previste per l'approvazione dell'esercizio finanziario e dell'insediamento del nuovo consiglio scaturito dalle recenti elezioni comunali;

che tale confusione è stata determinata dalla circolare telegrafica n. 17 del 1999 della Direzione centrale per la finanza locale che prevede espressamente che il consiglio comunale uscente debba approvare il rendiconto del bilancio comunale;

che nei casi dei comuni sopraelencati non è risultato chiaro ai cittadini e ad alcuni consiglieri comunali se dovesse essere convocato il consiglio comunale uscente o quello uscito dalle ultime consultazioni;

che a molti cittadini non è parso chiaro quali poteri possa avere un consiglio comunale decaduto per approvare atti di tale importanza,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell'interno per fare chiarezza su questa vicenda e per spiegare agli amministratori locali e ai cittadini come debba avvenire la transizione ed il passaggio dei poteri fra i consigli comunali uscenti e quelli appena insediati.

(4-15753)

(6 luglio 1999)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nel presente documento parlamentare questo Ministero ha dato risposta agli enti locali con la circolare telegrafica n. F.L. 17/99 del 1º aprile 1999.

In detta circolare, relativamente alla trasmissione ed al passaggio dei poteri tra i consigli comunali uscenti e quelli insediati a seguito delle recenti elezioni amministrative, è stato evidenziato che la normativa in materia è recata dall'articolo 31, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in base al quale i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. A parere di questo Ministero la deliberazione del rendiconto rientra a tutti gli effetti tra gli atti definiti «urgenti ed improrogabili» anche in ragione delle conseguenze che la mancata approvazione del rendiconto comporta (nomina di un commissario *ad acta*, parificazione dell'ente ad ente strutturalmente deficitario).

Si richiama, inoltre, anche l'articolo 55 della legge n. 142 del 1990 sopra citata, che prevede che i risultati di gestione siano dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimoni e che al conto consuntivo sia allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. La presentazione e l'approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio che ha condotto l'azione amministrativa appare, pertanto, inequivocabilmente un atto dovuto da parte dell'amministrazione uscente nell'ottica della responsabilizzazione degli amministratori che sono pertanto chiamati a «rendere conto», appunto, della gestione da questi effettuata nel periodo del loro incarico elettivo. Tale atto è da considerare quale ineludibile passo gestionale che consente alla nuova amministrazione subentrante di avere chiara la situazione economica e patrimoniale dell'ente che andrà ad amministrare sulla base del mandato ricevuto da parte dei cittadini elettori. È evidente, comunque, che nel caso in cui il precedente consiglio non abbia approvato il rendiconto, per il principio della continuità amministrativa, tale compito spetta al successivo consiglio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2000)

PERUZZOTTI, WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico sino a 10 metri quadrati per i partiti politici;

che alcuni comuni richiedono la domanda per l'occupazione di suolo pubblico in bollo (20.000 lire per la domanda e 20.000 lire per l'autorizzazione);

che a volte si richiedono anche spese per l'«istruttoria della pratica» (lire 20.000);

che la richiesta di tali somme da parte dei comuni vanifica lo spirito della norma citata: la politica deve essere alla portata di tutti e non devono esserci tasse e controtasse,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda al più presto emanare disposizioni affinchè le domande e le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, siano presentate e rilasciate in carta semplice e senza spese di istruttoria a carico del richiedente.

(4-09231)

(16 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, premesso che l'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dispone l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico sino a dieci metri quadrati per i partiti politici, chiedono l'emanazione di disposizioni affinché le domande per l'occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni comunali siano esentate, tra l'altro, dal pagamento dell'imposta di bollo.

Come è noto, gli articoli 3 e 4 della tariffa del bollo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, prevedono che le domande dirette alla pubblica amministrazione, volte ad ottenere un provvedimento amministrativo, sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo di lire 20.000 per ogni foglio di quattro facciate; lo stesso trattamento è riservato agli atti e ai provvedimenti rilasciati dalla pubblica amministrazione.

Pertanto, in relazione alla problematica posta è da escludersi, attesa la normativa sopra indicata, la possibilità di introdurre in via amministrativa una disposizione che esenti i partiti politici dal pagamento dell'imposta di bollo.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(17 marzo 2000)

PIERONI. – *Ai Ministri delle finanze e della giustizia.* – Premesso:

che un capitano della Guardia di finanza e un suo sottoposto, appartenenti alla seconda compagnia della XVI legione di stanza ad Ancona, dovranno comparire il prossimo 2 novembre, davanti al giudice

dell'udienza preliminare del tribunale, imputati di calunnia, falso e arresto illegale;

che i due finanzieri dovranno rispondere dei reati che avrebbero commesso – secondo le accuse contenute nella richiesta di rinvio a giudizio della procura – ammanettando un uomo, dopo avergli nascosto nel furgone, durante un controllo, un grammo di cocaina;

che la storia comincia il 1º novembre 1996 quando l'autista di un furgone viene arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti e poi prosciolto anche per l'esigua quantità di droga; qualche tempo dopo il finanziere che aveva scovato quel grammo di cocaina presenta una denuncia per via gerarchica nella quale, fra l'altro, accusa il suo capitano di avergli ordinato di piazzare quel grammo di cocaina per incastrare un innocente; la procura apre immediatamente un'inchiesta, che viene arricchita da nuove testimonianze di alcuni pentiti della criminalità organizzata, i quali cominciano a raccontare che alcuni militari della Guardia di finanza sarebbero stati coinvolti in un traffico di cocaina fra Ancona e altri centri marchigiani e l'Emilia;

che le testimonianze dei pentiti sopracitati incastrano proprio il finanziere che aveva denunciato il capitano raccontando il gioco sporco dell'arresto illegale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, alla luce della storia sopra menzionata e dei numerosi altri casi che si sono verificati in passato, non intendano attivare un'indagine interna al Corpo della Guardia di finanza;

quali misure si intenda attivare;

se risulti, il responso definitivo della magistratura sul caso sopra segnalato.

(4-16460)

(29 settembre 1999)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda giudiziaria segnalata dall'onorevole interrogante, concernente un capitano ed un appuntato «appartenenti alla seconda compagnia della XVI legione» della Guardia di finanza di Ancona, il comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente evidenziato che il procedimento penale, pendente presso l'autorità giudiziaria di Ancona a carico dei predetti militari, il primo imputato per i reati di «concorso in calunnia aggravata», «concorso in falsità materiale ed ideologica» e «concorso in arresto illegale», il secondo imputato per gli stessi reati oltre a quello di «produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope» (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), è scaturito da una dichiarazione resa dallo stesso appuntato per presunti illeciti commessi nello svolgimento di una operazione di servizio nel settore degli stupefacenti.

Ed invero, a seguito di ciò, il medesimo comando generale ha rilevato che, mentre nei riguardi dell'ufficiale era stato deciso di non adot-

tare un provvedimento cautelare rinviando ogni valutazione all'esito delle decisioni del giudice per le indagini preliminari, nei riguardi del graduato, invece, era già stato assunto un provvedimento di perdita del grado per rimozione, in relazione ad altra distinta vicenda concernente l'assunzione da parte dello stesso di cocaina.

Successivamente, atteso che il TAR delle Marche ha emesso favorevole ordinanza cautelare di primo grado, in relazione al ricorso avente per oggetto il citato provvedimento espulsivo, e che avverso tale ordinanza l'organo di difesa erariale non ha ritenuto di proporre appello, il predetto appuntato è stato reintegrato nel grado con riserva e, conseguentemente, riammesso in servizio, con contestuale richiesta di valutazioni al competente comandante di Corpo circa l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio discrezionale, in ordine alla vicenda di che trattasi.

Per quanto concerne gli sviluppi della vicenda stessa, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che nell'udienza preliminare, tenutasi in data 22 novembre 1999, i predetti militari sono stati rinviati a giudizio per i reati loro ascritti.

In conseguenza di ciò, nei confronti dell'appuntato, attesa la gravità delle accuse mosse, è stato adottato il provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio a titolo facoltativo e nei confronti del capitano è stato deciso, al momento, di non adottare alcun provvedimento cautelare rinviando ogni ulteriore valutazione all'esito del giudizio di primo grado. Ciò in quanto le attuali risultanze processuali non consentono la formulazione di un eventuale giudizio di responsabilità, tenuto conto peraltro che lo stesso organo giudicante, nel decreto che dispone il giudizio, ha rilevato la necessità, nei riguardi dell'ufficiale, di procedere alla verifica dibattimentale degli elementi di prova; inoltre, la posizione giudiziaria del capitano stesso risulta meno rilevante rispetto a quella del graduato e, peraltro, l'ufficiale non è impiegato in incarichi operativi.

Il predetto comando generale ha evidenziato, infine, che l'affermazione circa il verificarsi in passato di «numerosi» casi analoghi a quello di specie non trova riscontro nelle risultanze agli atti.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 marzo 2000)

PREIONI. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che la signora Fulvia Zanotti, residente a Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola) in via San Francesco d'Assisi, in data 1º luglio 1996 a mezzo banca Cariplo presentava al Ministero delle finanze la richiesta di pagamento della vincita di lire 10 milioni della lotteria «Gratta e vinci» denominata «7 e vinci», biglietto serie 77-035758-310 raffigurante i numeri 5 - 1/2 - 1/2;

che il Ministero delle finanze rispondeva come segue:

«Roma, 24 gennaio 1997

CARIPLO

Piazza Barberini, 21

00187 Roma

Oggetto: Presentazione all'incasso biglietti lotteria nazionale ad estrazione istantanea n. 77-035758-310

In relazione all'istanza del 22 luglio 1996 relativa al pagamento del biglietto indicato in oggetto, si comunica che l'amministrazione non ha potuto dar corso alla richiesta in quanto dalla perizia tecnica di autenticità rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è emerso che il biglietto è risultato contraffatto.

Distinti saluti.

Il direttore della divisione»,

l'interrogante chiede di essere informato, ai sensi dell'articolo 145 del Regolamento del Senato, sul fatto esposto in premessa, e chiede inoltre di sapere se vi siano casi analoghi a quello illustrato, con quale frequenza ed in quali zone del paese.

(4-06922)

(9 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla vicenda segnalata l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito che in data 22 luglio 1996 la Cariplo - sede di Roma, per conto della signora Fulvia Zanotti di Roma, presentava richiesta per il pagamento della vincita del biglietto della lotteria istantanea «Sette e Vinci» n. 77 - 035758 - 310 riportante la combinazione di «Sei», corrispondente ad un premio di terza categoria pari a 10 milioni.

La predetta amministrazione trasmetteva il suddetto biglietto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, atteso che il pagamento dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali è subordinato al rilascio di certificato di valutazione da parte dell'Istituto predetto.

Il gioco, infatti, è assistito dalle seguenti norme regolamentari:

a) la lotteria istantanea è una lotteria ad estrazione anticipata e segreta per la quale la distribuzione dei premi viene effettuata sulla base di un sistema informatizzato;

b) il *computer* marca i biglietti attraverso un numero crittografato nascosto nell'area con la scritta «attenzione non grattare qui»;

c) la lista dei vincenti è sigillata e depositata presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che effettua la validazione confrontando il numero crittografato (VIRN) con la lista dei vincenti;

d) se il biglietto non è incluso nella lista dei vincenti viene dichiarato perdente sulla base degli elementi elettronici (numero di validazione) e grafici (codici ausiliari) impressi sul biglietto medesimo proprio al fine della validazione.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con protocollo n. VIRN/613 del 16 ottobre 1996, inviava all'amministrazione dei Monopoli la perizia del biglietto in questione, che risultava contraffatto per la sostituzione nell'area del gioco di un simbolo originale con un «fante» proveniente da altro biglietto».

Ha precisato, pertanto, l'amministrazione dei Monopoli di Stato di non aver alcun obbligo di pagamento, essendo stato presentato un biglietto contraffatto e con la alterazione della combinazione originaria perdente, e di aver provveduto alla denunzia, al riguardo, all'autorità giudiziaria.

Ha rilevato, infine, la medesima amministrazione che il tipo di contraffazione usato nel caso di specie risulta essere in questi ultimi anni quello più diffuso.

Tale fenomeno di contraffazione è esteso, infatti, a tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle grandi città di Roma, Napoli e Milano.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 marzo 2000)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Casapesenna (Caserta) si trova da ben sette anni sotto la gestione del commissariamento straordinario, con la sola breve pausa di amministrazione ordinaria nel periodo 1994-95 e con la proroga dello scioglimento del consiglio comunale fissata con decreto del Presidente della Repupplica del 24 settembre 1997 per un periodo che a tutt'oggi è di 27 mesi e che sembra aver durata ancora maggiore;

che la gestione commissariale in tutti questi anni non è di fatto riuscita a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, così come si legge nel decreto di proroga dell'applicazione dell'istituto;

che in conseguenza di ciò tra i cittadini della zona non solo non si è recuperata la fiducia nell'istituzione locale ma essa è andata ulteriormente indebolendosi, attesa la non completa idoneità che l'istituto del commissariamento straordinario ha dimostrato;

che ciò è riscontrabile dal lungo periodo di commissariamento e dall'ulteriore straordinaria proroga disposta per stabilire un corretto esercizio dell'amministrazione locale la quale ha finito così per soffrire dello stesso fallimento dell'applicazione dell'istituto commissariale;

che una realtà sociale ed amministrativa che presentava fattori di emergenza, come quella del comune di Casapesenna, si è trasformata in «paradosso»;

che, infatti, le condizioni in cui versa l'amministrazione comunale sono impossibili, dal momento che vi sono conti consuntivi presentati dal 1993 fino ad oggi che giacciono in attesa di approvazione, con la

conseguenza che le attività propulsive di finanziamento e di impulso dell'esercizio amministrativo del comune sono paralizzate da anni;

che Casapesenna è uno dei 400 comuni italiani del tutto sprovvisti da sempre di ogni strumento urbanistico e le aree del suo territorio sono prive di piano regolatore e così via;

che circa 200 case, costruite da privati al solo scopo abitativo e non per speculazione, su terreni privi di piano regolatore, sono state ore acquisite al patrimonio comunale con atti ancora non trascritti;

che la mancanza di piano regolatore e di intervento di condono nel periodo 1994-97 (al quale risalgono tali costruzioni) ha portato all'acquisizione patrimoniale da parte del comune di tutte queste abitazioni e dopo varie vicissitudini alla bocciatura da parte della regione del piano regolatore presentato;

che il 25 aprile 1998 non sono state presentate le liste dei candidati a sindaco per il comune di Casapesenna, come forma di protesta nei confronti del Governo, per tutte le disfunzioni sopra elencate ed in particolare per la mancanza di conti consuntivi approvati e di relativa autonomia gestionale e di programmazione finanziaria da parte dell'ente comunale stesso;

che, al contrario di quanto detto dai mezzi di stampa, i problemi di associazione criminosa e di delinquenza di cui soffre il territorio non sono stati determinati nel provocare tutto ciò, quanto piuttosto una completa paralisi dell'attività amministrativa che anche a seguito di questo lungo periodo di commissariamento straordinario non ha risolto i suoi problemi;

che, infatti, in questi sette anni è stata assicurata la giusta presenza dello Stato per il recupero della legalità, con l'istituzione della tenenza dei carabinieri a Casal di Principe e del commissariato di polizia a Casapesenna, istituzioni queste indispensabili ed importantissime per il controllo del territorio, che hanno fatto e fanno moltissimo ma che da sole non possono risolvere tutti i problemi locali, primo tra tutti quello della paralisi amministrativa locale;

che l'area in oggetto soffre di molteplici problemi sociali ed economici avendo anche una carenza di forza lavoro (perchè immigrata) pari al 40 per cento;

che i cittadini si chiedono come possano da soli, e senza un intervento concreto dello Stato, risolvere gli annosi problemi del comune di Casapesenna, laddove lo stesso commissariamento straordinario non è stato in grado di farlo;

che per il recupero della fiducia della cittadinanza nell'istituzione locale è davvero necessario un intervento efficace e non l'applicazione di un istituto che finisca per acutizzare anzichè risolvere tutte le lacune amministrative,

si chiede di conoscere se non si ritenga urgente ed indifferibile istituire un tavolo di concertazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che possa valutare attentamente la possibilità di dare una soluzione concreta ai problemi del comune di Casapesenna al fine di resti-

tuire ai suoi cittadini la consapevolezza di non aver perduto del tutto i loro diritti, ed allo scopo di riconoscere le necessità peculiari di un'area che, per certi aspetti, è atipica rispetto al resto d'Italia.

(4-10752)

(30 aprile 1998)

RISPOSTA. – Il consiglio comunale di Casapesenna è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1996, per la durata di dodici mesi, per accertati condizionamenti della criminalità organizzata; il suddetto organo consiliare era stato già sciolto, ai sensi della medesima normativa, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991.

La gestione commissariale si è protratta fino al 25 aprile 1998 a seguito di proroghe della durata dello scioglimento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1997 e 24 settembre 1997. Al termine di detta gestione, per effetto della mancata presentazione delle liste di candidati, è stata disposta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 84 del testo unico n. 570 del 1960.

Il comune è ritornato a gestione ordinaria dopo lo svolgimento delle elezioni dell'autunno del 1998.

Il territorio di Casapesenna, che ricade in un'area dell'«agro aversano», è ad altissimo indice di criminalità organizzata.

Considerato il particolare contesto socio-ambientale e le resistenze al ripristino della legalità, la prefettura di Caserta, a supporto dell'attività della commissione straordinaria, ha disposto l'assegnazione al comune – ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 108 – delle seguenti unità di peronale:

un ingegnere, in servizio presso la provincia;

un comandante dei vigili urbani, scelto tra gli appartenenti alle forze di polizia;

un funzionario di ragioneria, proveniente dal comune di Parete.

Nel maggio del 1996, inoltre, è stato istituito sul territorio comunale un «posto di polizia», nell'ottica di restituire alla cittadinanza la fiducia nelle istituzioni.

Nella medesima ottica, la stessa commissione straordinaria si è adoperata fronteggiando e contrastando la diffusa e radicata situazione di illegalità, incentrando la sua azione principalmente sul recupero della legalità e sulle misure organizzative necessarie a dare maggiore efficienza ad una struttura comunale molte volte ostile agli obiettivi di risanamento prefissati dall'organo straordinario.

Sul piano gestionale comunale, la commissione si è adoperata per il risanamento dell'ente mediante il recupero della fiscalità locale, ponendo in riscossione i ruoli delle imposte e soprattutto delle entrate dei consumi idrici i cui proventi non erano stati mai introitati.

Ha inoltre predisposto il rilascio di numerose concessioni edilizie in sanatoria: tale attività determina la riscossione di cospicue entrate di

cui l'ente ha realmente bisogno, atteso che sta faticosamente uscendo dal dissesto finanziario.

Considerato, altresì, che le precedenti amministrazioni dal 1991 non avevano mai provveduto all'approvazione dei documenti contabili, la commissione straordinaria ha approvato i bilanci per gli anni 1992 e 1993 nonchè i conti consuntivi per gli anni 1991, 1992, 1993. L'opera di normalizzazione della situazione contabile dell'ente è stata poi completata dal commissario prefettizio insediatosi al termine della gestione della commissione straordinaria.

Nel campo del commercio la commissione ha posto particolare attenzione alla regolarizzazione dei pubblici esercizi, quasi tutti non in regola, non solo mediante l'adozione di provvedimenti repressivi ma anche mediante una persuasiva opera di convincimento nei confronti della categoria interessata.

È riuscita, inoltre, nonostante la resistenza degli interessati, a spostare il mercato settimanale in una zona più ampia e meno trafficata, laddove veniva svolto in pieno centro abitato con continue azioni di protesta e risentimento da parte degli abitanti della zona che non avevano possibilità nemmeno di raggiungere le proprie abitazioni.

In materia di opere pubbliche, oltre alla sistemazione di alcune strade, la predetta commissione ha redatto un progetto per la pubblica illuminazione, ha avviato le procedure per il completamento dell'asilo nido comunale e per la progettazione di una casa per anziani ed ha avviato l'appalto dei lavori di un progetto di rete fognaria.

In campo urbanistico, la commissione ha contrastato il diffuso fenomeno dell'abusivismo con un'attenta vigilanza e con l'emissione di numerose ordinanze di sospensione e di demolizione dei lavori.

Sul piano organizzativo, l'organo straordinario ha proceduto al reinquadramento del personale dipendente destinatario di provvedimenti di annullamento di inquadramenti illegittimi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(22 marzo 2000)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che a Roma sarebbero decine di migliaia i casi di invalidi civili che subiscono una autentica odissea burocratica prima di ricevere quanto riconosciuto per legge;

che nel Lazio sarebbero oltre 200.000 le richieste di pensione o di assegno di accompagnamento ancora in attesa di definizione e quasi 50.000 sono le pratiche arretrate solo del 1998;

che negli ultimi sei mesi sarebbero state evase 10.000 pratiche, ma ne vengono presentate in media 1.500 a settimana, ovvero 6.000 al

mese, così come sono decine di migliaia quelle già riconosciute ma ad oggi mai erogate ai cittadini;

che una denuncia effettuata dal sindacato pensionati della CGIL del Lazio evidenzia che le pratiche vengono evase anche dopo 7 anni dalla presentazione della domanda, che la pensione o l'assegno viene materialmente erogato molto spesso quando ormai l'invalido è già morto e che l'enorme ritardo parrebbe essere causato da un *iter* amministrativo molto complesso;

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il risparmio a favore dell'INPS procurato dal mancato pagamento degli assegni di accompagnamento dovuti agli invalidi civili deceduti prima dell'accoglimento della domanda;

se la causa dei ritardi di cui in premessa sia da imputare ad un carico burocratico arcaico ed eccessivo od anche a scarsità di personale impiegato all'evasione delle pratiche di richiesta di pensione di anzianità e di assegno di accompagnamento;

come si intenda intervenire e con quali strumenti per porre fine a questi farraginosi *iter* che producono oltre che troppi disagi pratici per i cittadini anche una ingiusta offesa per le migliaia di persone sofferenti e molto spesso anziane che alla fine del tormentato percorso, se ancora in vita, percepiranno soltanto poche centinaia di migliaia di lire;

se non si ritenga infine che questo «calvario civile» non possa essere considerato anche un inutile ed enorme spreco finanziario considerando che la media annua di spese legali sostenute a tal proposito dalle casse pubbliche del Lazio è di circa 80 miliardi.

(4-15300)

(20 maggio 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che il primo comma dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha disposto il trasferimento della funzione erogatoria in materia di invalidità civile dal Ministero dell'interno all'INPS a decorrere dal 120º giorno dalla data di entrata in vigore (3 settembre 1998).

Le funzioni di concessione continueranno a rimanere di competenza del Ministero dell'interno e per esso delle prefetture, fino a quando non sarà operativo il trasferimento di tali funzioni alle regioni in virtù del comma 2 del citato articolo 130.

La disposta separazione delle competenze ha impegnato i due enti interessati – Ministero dell'interno ed INPS – a porre in essere, nei tempi ristretti stabiliti dalla legge, tutti gli adempimenti connessi con la pratica attuazione della nuova disciplina con l'intento di non creare soluzione di continuità nell'erogazione delle prestazioni in questione.

L'INPS ha provveduto quindi di aggiornare i propri archivi, acquisendo i dati relativi a tutte le prestazioni vigenti alla data del 3 settembre 1998, ponendole in pagamento a decorrere dalla mensilità di

novembre 1998. Inoltre, è stato effettuato l'abbinamento delle predette prestazioni con le altre pensioni erogate dall'INPS allo stesso soggetto, si è data attuazione al pagamento mensile delle stesse, è stata inviata agli interessati un'apposita comunicazione contenente le informazioni circa le nuove modalità di pagamento ed è stato attivato un numero verde a carattere nazionale allo scopo di fornire agli stessi ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Di conseguenza, attualmente, vengono regolarmente corrisposte le prestazioni a favore di coloro che ne erano già titolari prima dell'emanazione della nuova legge.

I ritardi lamentati, secondo quanto comunicato dall'INPS, si riferiscono sia alle numerose pratiche per le quali le prefetture, tuttora competenti per la funzione concessoria, non hanno ancora completato l'*iter* amministrativo, ovvero a pagamenti di prestazioni in favore degli eredi o alla corresponsione di interessi sui ritardati pagamenti, che l'INPS è in grado di soddisfare solo nel momento in cui le prefetture stesse procedono all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione.

L'Istituto ha fatto presente, inoltre, che sono state predisposte e messe a disposizione delle prefetture fin dal mese di dicembre 1998, le apposite procedure informatiche per consentire la liquidazione sia delle prestazioni «correnti», sia dei ratei arretrati in favore degli stessi beneficiari o degli eredi, in caso di decesso del titolare prima della corresponsione di quanto dovuto.

Da ultimo l'Istituto fa presente che alla data del 16 novembre 1999 risultavano definite e poste in pagamento 175.084 nuove liquidazioni di pensioni di invalidità civile e 116.090 pratiche riguardanti il pagamento dei reati pregressi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 marzo 2000)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che è in atto una mobilitazione delle maestranze del «Corriere della Sera» riguardo i contenuti di un accordo intercorso tra azienda e consiglio di redazione che, in occasione dell'introduzione del nuovo sistema editoriale, sposta attività tipografiche in ambito redazionale, scavalcando unilateralmente accordi aziendali preesistenti ed il contratto nazionale di lavoro dei poligrafici;

che i poligrafici RCS quoditiani la sera del 1º giugno 1999 hanno proclamato un'ora di sciopero (dalle 24 all'1) nelle aree di preparazione, ora che avrebbe comunque garantito l'uscita del giornale con la foliazione integra e, tenuto conto dell'ora, anche con la completezza dell'informazione, essendo le pagine in tipografia già terminate e pronte per la stampa;

che il direttore è ricorso al gesto estremo del ritiro della firma;

considerato:

che la vertenza in atto riguarda i lavoratori e la proprietà ed il ruolo del direttore dovrebbe essere quello di garantire il diritto all'informazione e non quello di decidere le modalità di partecipazione agli scioperi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che un gesto così estremo come il ritiro della firma da parte del direttore non possa interferire in modo indebito in una normale vertenza sindacale e non appaia spropositato rispetto alle forme di mobilitazione attuale dai lavoratori in questi giorni;

se in tale atto non sia configurabile una gravissima lesione del diritto di sciopero di lavoratori, lavoratori che, tra le altre cose, nel corso degli ultimi anni hanno oltre che pagato gravi prezzi occupazionali, contribuito con forte senso di responsabilità alla tutela e allo sviluppo del «Corriere della Sera» dell'intero gruppo RCS;

se il Ministro ritenga di dover intervenire al fine di consentire la normale ripresa delle trattative.

(4-15477)

(15 giugno 1999)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Milano - servizio ispezione.

La società RCS Editori spa – settore quotidiani – occupa, sul territorio nazionale, 1503 dipendenti assunti nelle varie qualifiche. Di tali dipendenti, 1.198 – distinti in giornalisti (428) e poligrafici (764) – operano in Milano e provincia.

In particolare, per quanto attiene al quesito posto nella interrogazione, è stato appurato che tra la società RCS e il comitato di redazione è intercorso un accordo, ratificato agli inizi di giugno 1999, per l'aggiornamento del sistema editoriale con l'introduzione di nuove tecnologie. Tale aggiornamento comporta una nuova e diversa distribuzione di lavoro. Infatti, con il sistema di videoimpaginazione, parte del lavoro precedentemente svolto dai poligrafici verrebbe ora svolta dagli stessi giornalisti, con un conseguente snellimento delle procedure e dei tempi.

L'attuazione di tale accordo ha provocato e provoca timori di ridimensionamento dei posti di lavoro nel settore poligrafico e, pertanto, tali lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione, con sospensioni dell'attività tra cui quella che ha causato l'episodio del 1º giugno 1999, cioè del «ritiro della firma del direttore».

Per maggiore chiarezza dei fatti, si premette che il turno di lavoro nel settore «preparazione» (poligrafici) si esplica dalle ore 19,30 alle 1,30 e il giornale, generalmente, chiude tipograficamente alle ore 24,00, per essere trasmesso ai poli di stampa (il cui turno si esplica dalle ore 23,45 alle ore 5,45).

Dopo la chiusura, di cui sopra, fino alle ore 1,30, vengono ribattute le pagine con le ultime notizie che sono, poi, trasmesse agli stabilimenti per aggiornare «in corsa» la stampa del giornale.

Ciò premesso, il direttore de «Il Corriere della Sera», che per disposizioni di legge e di contratto, ha la competenza specifica ed esclusiva del controllo sul contenuto del giornale, in data 1º giugno 1999, ritenendo che lo sciopero effettuato dalle ore 23,55 alle ore 1,00 nell'area preparazione avrebbe impedito l'acquisizione delle ultime notizie e quindi fornito all'utenza un'informazione incompleta, ha deciso – nell'esercizio dei suoi poteri – di ritirare la firma, impedendo così la pubblicazione del giornale.

I rappresentanti sindacali poligrafici, sentito in merito, pur consapevoli dei poteri conferiti al direttore, hanno dissentito dalle motivazioni asserendo che la completezza delle informazioni e la presenza del giornale nelle edicole sarebbe stata comunque garantita.

Tale gesto, ma verificatosi in precedenza, è stato interpretato come un'indebita interferenza e grave lesione del diritto di sciopero, poichè l'azienda RCS ha esonerato, in tale occasione, le maestranze addette alla stampa dal proseguimento del turno lavorativo, mettendole in libertà, dal momento che il giornale non veniva pubblicato (e pertanto non stampato).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 marzo 2000)

ROSSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nell'ambito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, la recente legge 3 agosto 1999, n. 265, reca ulteriori modifiche in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

che al capo III, articolo 19, della legge n. 256 del 1999, sulla condizione giuridica degli amministratori locali, si stabilisce che «i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato»;

che nei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della suddetta norma comporterebbe la necessità di ricorrere ad assessori esterni al comune, dal momento che l'obbligo di astensione da ogni altra forma di attività professionale al di fuori della giunta renderebbe estremamente difficoltoso il reperimento delle necessarie professionalità richieste, dato il ristretto ambito territoriale di riferimento cui attingere;

che al capo XIII, articolo 51, legge 8 giugno 1990, n. 142, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici e del personale di comuni e province, è già stato stabilito il principio del trasferimento di responsabilità dagli assessori ai funzionari pubblici dei relativi uffici tecnici, facendo venire meno la sostanza stessa del problema dell'incompatibilità professionale degli assessori;

che analogo divieto a cumulare contestualmente più incarichi «stranamente» non risulta a carico di talune categorie, per esempio, Ministri, Sottosegretari e parlamentari, per i quali non sussisterebbe certamente il problema economico di dover optare per un'unica attività,

l'interrogante chiede di sapere se non sia opportuno, oltre che rispondente ad una logica di maggiore razionalità e ragionevolezza, rendere operativa la prescrizione limitativa in oggetto esclusivamente nei comuni al di sopra di una certa soglia numerica di popolazione, laddove, cioè, la scelta, da parte di un cittadino, di offrire il proprio contributo professionale alla comunità non debba necessariamente implicargli la perdita dei mezzi di sostentamento personale.

(4-16340)

(17 settembre 1999)

RISPOSTA. – In merito alla corretta applicazione dell'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, si osserva che il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa, in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge ai sindaci ed agli assessori che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi primari della collettività locale.

L'obbligo di astenzione dall'esercizio dell'attività professionale non presuppone un conflitto di interessi attuale e concreto, ma si fonda sull'esigenza di prevenire tale conflitto oltre che sull'opportunità di evitare che nella collettività si diffonda il convincimento che rivolgersi al professionista-amministratore può essere vantaggioso per i propri progetti e quindi per i propri interessi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(22 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che su commissione del comune di Napoli, la Cassa per il Mezzogiorno, ha progettato e realizzato il complesso Polifunzionale 14B di Piscinola-Marianella;

che nel punto «B» della relazione del progettista (parte integrante del progetto) si recita, tra l'altro: «l'insieme degli oggetti che configurano il complesso scolastico, la loro articolazione globale e di dettaglio, le scelte formali avranno un senso nella misura in cui riusciranno ad inserirsi nella vita quotidiana della comunità di Marianella contribuendo al processo di promozione sociale;

«una struttura dimensionata sull'utente, non sovrapposta ad esso, non artificiosa, ma viva e familiare perchè, diventi in effetti, il luogo di esercizio quotidiano e controllato per una nuova e più cosciente vita associata»;

che la giunta municipale di Napoli con deliberazione n. 1505 del 6 maggio 1998 aveva preso atto di un intervenuto protocollo d'intesa con l'amministrazione provinciale che prevedeva l'assegnazione in comodato d'uso a detta amministrazione della struttura in oggetto al fine di insediare alcune scuole superiori;

che l'amministrazione provinciale ha indetto addirittura una gara d'appalto per la ristrutturazione degli spazi del lotto 14B procedendo anche alla aggiudicazione dei lavori relativi, giusta delibera di giunta provinciale n. 1257 del 21 settembre 1998;

che con delibera n. 1307 del 23 aprile 1999 di giunta comunale, si assegna, invece, in comodato d'uso il complesso polifunzionale 14B al Centro di produzione RAI, modificando la scelta fatta con precedente deliberazione (1505 del 6 maggio 1998);

considerato:

che nel quartiere di Piscinola-Marianella esistono diverse associazioni sportive e culturali (alcune con almeno 20 anni di attività), grazie alle quali centinaia di bambini e ragazzi trovano alternativa al degrado e all'abbandono che caratterizzano questa periferia e che molte di esse operano negli spazi del lotto 14B, talune su progetti comunali come ragazzi in città (legge n. 285 del 1997) – attività di educativa territoriale, ludoteche, eccetera;

che esistono sul territorio progetti di fattibilità riguardanti la gestione sia degli impianti sportivi che dell'*auditorium*;

che il consiglio circoscrizionale di Piscinola, al contrario, non è stato mai messo a conoscenza di tutta l'operazione nè si è mai espresso sulla questione, esiste solo una comunicazione fatta dal presidente della circoscrizione ad alcune commissioni consiliari in data 16 maggio 1999 con la quale afferma di essere venuto a conoscenza che la RAI ha richiesto i locali del polifunzionale;

che la delibera in oggetto non rientra tra gli obiettivi primari prefissi dal progettista e quindi dall'amministrazione comunale poichè il centro di produzione Rai così come detto in delibera non si insedia in una struttura pubblica con premesse di apertura verso il quartiere (nè d'altronde potrebbe essere possibile per un ente che deve fare il suo lavoro e giustamente non è tenuto a perseguire finalità sociali cui è, invece, tenuta obbligatoriamente l'amministrazione comunale) ma anzi al contrario erge addirittura un muro, così come già si vede dai lavori che

si stanno effettuando, quasi a testimoniare la volontà di non aver alcun rapporto con il territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le attività del Centro produzione Rai non siano incompatibili con le attività sociali del Centro polifunzionale;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire il pieno funzionamento delle attività scolastiche e ricreative, rispettando l'originale vocazione del progetto del Centro polifunzionale.

(4-16097)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo la RAI, opportunamente interessata, ha riferito che con delibera n. 1307 del 23 aprile 1999 la giunta comunale di Napoli ha approvato la bozza di contratto di comodato, poi sottoscritto in data 22 luglio 1999, che ha assegnato al centro di produzione RAI di Napoli una parte del complesso polifunzionale di Piscinola, struttura che in precedenza, con la delibera della giunta n. 1505 del 6 maggio 1998, era stata assegnata in comodato d'uso all'amministrazione provinciale.

La RAI ha fatto presente presente che la struttura assegnatale era precedentemente utilizzata da un presidio di vigili urbani, trasferito in altra sede per le numerose infiltrazioni d'acqua senza gli impianti a norma di legge per cui risultava in disuso.

Gli interventi di ripristino, anche notevolmente onerosi, ha aggiunto la concessionaria, sono stati tutti presi a carico della RAI per consentire, senza peraltro alterare lo stato dei luoghi, di rendere possibile l'adattamento della palazzina a *set* televisivo con relativi uffici, redazioni, eccetera.

Per quanto riguarda le aree esterne, la RAI, nel rilevare che con la sottoscrizione del contratto erano state formalmente assegnate al centro di produzione TV di Napoli, ha fatto presente di essersi resa subito disponibile con il presidente della circoscrizione a occuparne solo una piccola parte (che il citato centro di produzione ha già provveduto a recintare con una delimitazione di tipo sportivo) e a lasciare libere quelle destinate agli utenti dell'altra parte del complesso.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(22 marzo 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Roccabernarda (Crotone), da alcune settimane da parte della destra locale e regionale viene condotta una campagna denigratoria nei confronti della vice-sindaco e assessore alle politiche giovanili Agata Giovannelli, esponente del Partito della Rifondazione comunista;

che il consigliere regionale di Alleanza nazionale Domenico Rizza ha richiesto, dimostrando una stramba concezione dello Stato di diritto, al Presidente della Repubblica un intervento censorio nei confronti della vice-sindaco in seguito alla partecipazione della stessa, il 17 ottobre 1999, ad una iniziativa promossa dai giovani comunisti e dai militanti del circolo «Che Guevara» nel corso della quale è stato distribuito un volantino con su scritto: «Non calpestate l'erba... fumiamola!»;

che Allenza nazionale non hai mancato, in ogni iniziativa, di criminalizzare alcuni settori giovanili, di organizzare crociate e caccie alle streghe moralistiche, di chiedere il ristabilimento dell'ordine attraverso mezzi coercitivi e punitivi, di considerare criminale l'uso di cannabis;

che lo scopo del volantinaggio organizzato dal locale circolo del Partito della Rifondazione comunista era quello di fare chiarezza tra le varie sostanze stupefacenti, di rivendicare la legalizzazione della cannabis e di evidenziare la stretta relazione tra mercato clandestino delle droghe e microcriminalità;

che appare evidente la strumentalizzazione a fini politici portata avanti da alcuni esponenti del panorama politico regionale e locale in cerca di visibilità attraverso battaglie di retroguardia superate ampiamente dal dibattito politico nazionale; la strumentalizzazione consiste anche nel fatto di voler fare apparire come unico problema destabilizzante della vita politica e sociale di Roccabernarda il fumo di cannabis, dimenticando quali sono i veri problemi della realtà locale: la mancanza di lavoro, l'emarginazione, la solitudine di giovani ed anziani,

si chiede di sapere se non si ritenga che la campagna denigratoria di Allenza nazionale nei confronti della vice-sindaco abbia raggiunto ogni limite di decenza tenendo conto che sull'uso delle droghe leggere, in Europa e in Italia, le sperimentazioni e le esperienze positive realizzate, nonchè la legislazione, danno vita ad un dibattito scientifico e politico di grande spessore che non merita modeste e mediocri strumentalizzazioni.

(4-17144)

(10 novembre 1999)

RISPOSTA. – La questione posta con il presente atto parlamentare è stata oggetto di accertamenti in ambito locale, dai quali è emerso che il vice sindaco del comune di Roccabernarda, Agata Giovannelli, unitamente ad altra persona, verso le ore 22.00, in occasione di un comizio

elettorale indetto dal rappresentante del locale partito di Alleanza nazionale, distribuiva al pubblico presente volantini attestanti frasi d'incitamento al consumo di droghe leggere, in cui era impresso il simbolo del partito di Rifondazione comunista e un'immagine raffigurante piante di marijuana.

Gli autori del gesto sono stati, successivamente, deferiti dai carabinieri della stazione di Roccabernarda all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, per istigazione, proselitismo ed induzione all'uso illecito di sostanze stupefacenti.

Si precisa, inoltre, che la competente prefettura ha richiesto al sindaco del predetto comune dettagliati elementi informativi sull'accaduto, richiamando l'attenzione dello stesso sul principio che in uno Stato democratico qualsiasi iniziativa intesa ad ottenere la modifica o l'abrogazione delle norme dell'ordinamento giuridico vigente deve essere assunta seguendo le procedure previste dallo stesso ordinamento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2000)

SERENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la costruzione dell'elettrodotto Battaglia Terme-Monselice-Este (Padova) da 132 kv con piloni alti sino a 42 metri costituirebbe un grave rischio per la salute delle popolazioni che verrebbero coinvolte;

che sembra ormai chiaro che la costruzione dell'elettrodotto abbia lo scopo di collegarsi con le cementerie per un interscambio di energia nella certezza che le stesse diventino inceneritori;

che si paleserebbe quindi un colossale affare stipulato tra due aziende che perseguono esclusivamente i loro interessi economici, senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze sulla salute della gente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere all'annullamento del potenziamento degli elettrodotti previsti per i cementifici, l'annullamento del passaggio dell'elettrodotto all'interno dei quartieri abitati, l'interramento dell'elettrodotto per tutto il percorso dove ci sono abitazioni (o un rimborso per coloro che sarebbero costretti a spostarsi), il passaggio dell'elettrodotto per la dorsale autostradale con innesto nella superstrada Monselice-Mare per immettersi nella zona industriale, proseguendo poi per la superstrada fino a Este.

(4-15499)

(15 giugno 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'Enel spa, si fa presente quanto segue.

La costruzione dell'elettrodotto Battaglia Terme-Monselice-Este fa parte di un progetto di riordino, razionalizzazione e passaggio a tensione unificata (132 Kv) della rete elettrica interessante un vasto territorio delle province di Padova e Vicenza (demolizione di 115 chilometri di elettrodotto ormai obsoleto, a fronte della realizzazione di 48 chilometri di rete a tensione unificata).

Tali lavori, autorizzati dalla regione Veneto con due successivi decreti – n. 57 del 9 marzo 1999 e n. 99 dell'11 maggio 1999 – ed iniziati nel mese di settembre 1999, si sono resi necessari, in quanto la precedente alimentazione a 50 Kv non garantiva più la continuità e l'affidabilità del servizio elettrico a favore dei comuni e dei clienti coinvolti nel progetto.

Il tracciato dell'elettrodotto interessa aree a destinazione agricola, fatta eccezione per un tratto di uno dei due collegamenti di alimentazione della cabina primaria Monselice, ubicata in un'area che, seppure industriale, commerciale ed artigianale, è scarsamente edificata. In corrispondenza dell'abitato, l'elettrodotto è stato posizionato oltre l'autostrada, dalla parte opposta rispetto al centro urbano.

Diversamente da quanto sostenuto nell'interrogazione in esame, non è previsto alcun aumento di potenza per i clienti delle cementerie; per questi si eseguirà solo l'adeguamento della fornitura al nuovo livello di tensione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
LETTA

(22 marzo 2000)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dal 1º ottobre 1999 l'ufficio postale di Ceglie Messapica (Brindisi) ha anticipato la chiusura degli sportelli alle ore 14.45, riducendo l'orario di servizio di più di tre ore;

che tale riduzione di orario sta comportando enormi disservizi ai cittadini;

che questa decisione va ad aggravare una situazione già pesante, che vede la città di Ceglie già penalizzata rispetto ad altri centri;

che il sindaco di Ceglie ha annunciato iniziative a tutela dei cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso le Poste spa affinchè sia ripristinato al più presto il precedente orario di servizio.

(4-16732)

(13 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato – ha comunicato di aver adottato sistemi operativi diversificati, allo scopo di pervenire ad una efficiente organizzazione del servizio a costi sostenibili.

In tale ottica si inquadra la decisione di prevedere, in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, l'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati, garantendo, comunque, la continuità dei servizi, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta.

Nel caso specifico dell'ufficio postale di Ceglie Messapica, la medesima società ha comunicato che, dopo aver provveduto alla sperimentazione della chiusura anticipata dell'ufficio, dal giorno 13 dicembre 1999 è stato ripristinato l'orario al pubblico 8,15-18,30 dal lunedì al venerdì e 8,15-13,30 il sabato.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(22 marzo 2000)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che gran parte dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi rischiano di perdere l'indennità di disoccupazione relativa all'anno 1998;

che, secondo il segretario provinciale della CISL di Brindisi, Raffaele Di Maria, il problema è dovuto ad una serie di errori da parte dell'INPS nella registrazione delle giornate di lavoro effettivamente svolte lo scorso anno dai braccianti agricoli;

che, infatti, l'indennità di disoccupazione per i braccianti è regolata da una normativa che stabilisce le quote da corrispondere in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti nell'arco dell'anno e al salario medio;

che, per la maggior parte dei braccianti, le rilevazioni relative agli ultimi quattro mesi del 1998 sono solo parziali o mancano del tutto e ciò ha determinato una notevole riduzione delle giornate da indennizzare ai lavoratori;

che, a questo punto, occorrerà attivare delle procedure di riesame che richiedono tempi lunghi,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare ed in particolare se non si ritenga necessario:

dare più flessibilità al sistema consentendo all'INPS di «riliquidare» il contributo automaticamente in caso di errori, senza lungaggini e procedure di riesame, ovviamente assicurando agli uffici preposti un organico sufficiente;

lo snellimento delle procedure di accertamento al diritto delle prestazioni, parificando l'attuale normativa a quella degli altri settori produttivi.

(4-16376)

(22 settembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

Gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nell'anno 1998, a causa di problemi di natura tecnica, relativi all'acquisizione delle denunce trimestrali, hanno presentato una serie di incompletezze per la cui eliminazione l'Istituto ha approntato una specifica procedura automatizzata che consente di sistemare le denunce in argomento e le relative posizioni contributive dei singoli lavoratori.

Questa operazione comporta un aggiornamento automatico della posizione contributiva dei lavoratori agricoli già presenti negli archivi riguardanti l'indennità di disoccupazione, garantendo la liquidazione della prestazione anche a quei lavoratori che non risultano iscritti negli elenchi anagrafici o che risultano iscritti per un numero di giornate inferiore.

È previsto che questa operazione sia ultimata entro brevissimo tempo e garantirà la liquidazione o la riliquidazione d'ufficio delle prestazioni di disoccupazione agricola per tutti i lavoratori che hanno prestato attività in questa provincia senza ricorrere alla presentazione di domande di riesame e in tempi più brevi rispetto agli anni precedenti.

L'INPS ha fatto presente, poi, che a dicembre 1999, su un totale di 3.850 denunce trimestrali presentate nel trimestre in argomento, solo 80 denunce erano ancora da definire per un numero di posizioni contributive gestite dalla sede INPS di Brindisi pari a 26.700 lavoratori.

Inoltre, la citata predisposizione di particolari procedure consente sin da ora la definizione d'ufficio di un notevole numero di pratiche per le quali non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di riesame.

Inoltre la sede INPS in argomento ha raggiunto di recente un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria tendente allo snellimento ulteriore delle procedure di riconoscimento delle giornate lavorative effettuate da lavoratori fuori provincia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(13 marzo 2000)

STANISCIA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in provincia di Chieti lo stato di crisi in cui versano alcune aziende colpisce sempre più duramente l'occupazione;

che ai licenziamenti, sui quali in un'interrogazione presentata il 16 settembre 1999 si è già informato il Governo, se ne aggiungono altri egualmente preoccupanti;

che alla situazione particolarmente difficile che si è creata alla Bellco, azienda della Val Sinello, alla Confar, Camiceria di Fara San Martino, ed alla IMT, azienda dell'indotto Honda, nei primi giorni di settembre, si aggiunge la minaccia di una pesante riduzione di personale, 50 unità su 227, presso la Pierburg, azienda di Cerratina che opera nel settore della componentistica, passata lo scorso anno nelle mani di una multinazionale tedesca in un tentativo di rilancio della sua attività che non è stato, tuttavia, sufficiente a bloccarne la crisi tecnologica e di commesse;

che ad aggravare in misura sempre più preoccupante la situazione occupazionale nella Val di Sangro sono i 18 licenziamenti previsti dalla CEIT, azienda di costruzioni elettro-telefoniche, che si sommano a quelli già attuati durante l'anno (all'incirca una cinquantina);

che preoccupa, inoltre, la situazione creatasi nell'ambito della privatizzazione dei Monopoli di Stato, che ha portato alla costituzione dell'Ente tabacchi italiani;

che il piano di ristrutturazione presentato da quest'ultimo il 4 ottobre 1999 prevede la chiusura dell'ATI di Lanciano, unica azienda di trasformazione del tabacco nella regione Abruzzo, e dunque il licenziamento delle circa 100 unità lavorative (32 dipendenti e 72 stagionali) dello stabilimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di porre rimedio alla situazione di crisi che si sta determinando in ambito occupazionale nell'area del Sangro.

(4-16743)

(13 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto si rappresenta, per la parte di competenza, quanto comunicato al riguardo dalla direzione regionale del lavoro dell'Aquila. Si espongono, di seguito, le notizie acquisite, nonché i dati disponibili per ciascuna delle ditte menzionate nell'interrogazione in esame.

Bell.Co. spa. – Stabilimento di Gissi.

La società, con sede e stabilimento a Mirandola, a fronte del perdurare della situazione di criticità del mercato dei prodotti per la dialisi, ha ritenuto di attuare un programma di interventi strutturali tesi al recu-

pero dei costi. Pertanto, ha deciso la cessazione dell'attività di assemblaggio delle linee ematiche, svolta a Gissi, ed ha concentrato la produzione in un altro sito, a più alta automazione e a maggiore integrazione produttiva.

Conseguentemente, la Bell.Co. ha attivato, in data 30 agosto 1999, la procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223 del 1991, per tutto il personale in forza a Gissi, costituito da 48 dipendenti.

Nell'ambito della predetta procedura di mobilità si sono svolti diversi incontri, dapprima fra le sole parti interessate e, successivamente, con la mediazione della direzione provinciale del lavoro di Chieti. Inoltre, ai suddetti incontri hanno partecipato, oltre alle rappresentanze sindacali, anche il sindaco di Gissi, l'assessore all'industria dell'amministrazione provinciale di Chieti, nonché l'assessore al lavoro e alla formazione professionale dell'ente regione Abruzzo, che hanno fornito contributi di costruttiva mediazione e definizione dei contrasti.

La riunione conclusiva sulla procedura di mobilità si è tenuta presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Chieti, in data 28 ottobre 1999, con la sottoscrizione di un apposito verbale di accordo, nel quale si prevede l'impegno della Bell.Co, attraverso la società di consulenza DBM-SOFIT, a ricercare un'attività imprenditoriale alternativa che, nelle more del periodo di mobilità e a fronte di un adeguato progetto industriale, rilevi lo stabilimento di Gissi ed il personale ivi occupato. Nell'accordo citato si prevede, inoltre, l'impegno delle pubbliche istituzioni ad operare per creare condizioni idonee a favorire le attrattive sia economiche che produttive dello stabilimento. Le parti hanno, poi, concordato che, a far data dal 2 novembre 1999 ed entro il 30 novembre 1999, tutti i lavoratori interessati saranno collocati in mobilità, salvo 3 unità che lo saranno entro il periodo di 120 giorni. Inoltre, all'atto della risoluzione del rapporto verrà corrisposto un importo per ogni lavoratore, come incentivazione all'esodo e come integrazione al trattamento di fine rapporto. Ugualmente, con le stesse causali, verrà corrisposta una somma al personale che, alla data del 30 giugno 2000 non dovesse essere assunto da un subentrante nella titolarità dello stabilimento. Per quest'ultima eventualità è stata prevista, infine, la frequentazione di corsi di riqualificazione professionale.

Confar con sede in Fara San Martino.

La società, operante nel settore delle confezioni, a causa di gravi perdite nel bilancio che non consentivano la continuazione dell'attività, ha deciso di cessare la produzione. All'inizio dello scorso settembre ha avviato la procedura di mobilità per i 39 dipendenti (2 impiegati e 37 operai).

La procedura di mobilità si è conclusa con un verbale di accordo sottoscritto presso la direzione provinciale del lavoro di Chieti il 5 ottobre 1999. Risultano in essere contatti ed iniziative per l'individuazione di un altro imprenditore che, garantendo il proseguimento dell'attività, potrebbe rioccupare tutti i lavoratori collocati in mobilità.

IMT srl con sede in Atessa.

La ditta opera per le commesse dello stabilimento di Atessa della Honda Italia spa, per la quale realizza lavorazioni di assemblaggio delle parti meccaniche. A seguito della duratura flessione degli ordini, ha fatto ricorso alla cassa integrazione, per 6 settimane a far data dal 14 giugno 1999, per tutti gli 11 dipendenti (uno a termine e 10 a tempo indeterminato). Al riguardo, è stato sottoscritto un verbale di accordo dalla CISL e dalla UIL, ma non dalla CGIL. Inoltre, si precisa che la relativa istanza presentata all'INPS non è stata ancora definita. Alla fine del mese di agosto la IMT ha ritenuto di dover procedere al licenziamento di tutti i 10 dipendenti a tempo indeterminato per la cessazione dell'attività produttiva. Su richiesta della FILLEA-CGIL, la direzione provinciale del lavoro è intervenuta nel tentativo di conciliare la controversia, in merito ai licenziamenti, senza addivenire ad una soluzione. Cinque lavoratori avevano già accettato il licenziamento. Al momento è dato di conoscere che i citati ex dipendenti della IMT proseguono la controversia in sede giudiziaria, assistiti dalla FILLEA-CGIL, per l'impugnazione dei licenziamenti, la reintegrazione, l'omessa contribuzione, nonchè differenze salariali. Il 4 novembre 1999 la competente commissione, per il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha tenuto una prima riunione per l'esame della situazione ed ha programmato ulteriori incontri per una soluzione transattiva della controversia.

Pierburg di Lanciano.

Per pesanti e persistenti difficoltà di mercato che hanno comportato la mancata collocazione di alcuni prodotti aziendali, nonché per l'obsolescenza di altri ed infine per insufficiente livello di competitività delle strutture locali, la società è stata indotta ad avviare la procedura di mobilità per 50 unità, su un totale di 217 dipendenti. Questi ultimi costituiscono l'organico complessivo del personale occupato presso lo stabilimento di Lanciano, operante nel settore metalmeccanico. In merito alla vicenda occupazionale si è concentrata l'allarmata attenzione dell'opinione pubblica del territorio e sono intervenute le parti sociali ed istituzionali. La direzione provinciale del lavoro di Chieti si è immediatamente attivata, fornendo ai rappresentanti aziendali e sindacali, convenuti per un incontro informale, indicazioni e suggerimenti, che potrebbero portare a soprassedere circa i licenziamenti preannunciati. È stato suggerito di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria nonchè di approfondire alcune ipotesi di iniziative per un programma di gestione della dichiarata esuberanza di personale. Al momento, è in atto una verifica sulle possibilità di attuazione di tali proposte.

Ceit Impianti di Lanciano.

La società, che opera nella installazione delle linee telefoniche, su commesse della Telecom Italia, ha avviato una procedura di mobilità per i lavoratori occupati nelle strutture di San Giovanni Teatino, Vasto e Lanciano, le quali rispettivamente dispongono di 14 unità, di cui una in esubero, 33 unità, di cui 14 in esubero, e 9 unità, di cui 3 in esubero; la società affronta delle difficoltà al pari di tutte le altre imprese del settore, per il ridotto volume di ordini, per i quali si prevede, inoltre,

una ulteriore contrazione, a causa della programmata diversificazione tecnologica nel campo della telefonia.

La società fa derivare il processo di contrazione produttiva e lavorativa dal definitivo blocco del programma di cablaggio «Socrate», che si è aggiunto ad una situazione di declino già marcato soprattutto nel Centro e nel Sud d'Italia, comportante una gravissima situazione di *surplus* di manodopera.

La CEIT, in relazione a quanto sopra, ha fatto ricorso dal 1994 a diversi strumenti di ammortizzazione sociale (contratti di solidarietà, cassa integrazione guadagni straordinaria, riduzione orario, mobilità), poi non ha ripianato il *turn-over* aziendale, così che l'organico complessivo in 5 anni è passato da 820 unità a 450 unità, con prospettive peraltro non ottimistiche.

All'attuale procedura di mobilità, per la quale è in corso una consultazione sindacale, secondo quanto previsto dalla legge n. 223 del 1991, sono interessate le attività della giunzione e della rete area-abbonati. Si ricorda che sulla complessiva vicenda occupazionale delle imprese d'installazione telefonica si sono registrati ripetuti interventi di mediazione di questo Ministero, nonché alcuni specifici interventi legislativi per gestire le fasi di maggior acutezza delle crisi aziendali (decreto-legge n. 78 del 1998, convertito dalla legge n. 176 del 1998, per la proroga di 12 mesi della cassa integrazione straordinaria e l'utilizzazione della mobilità lunga per il pensionamento anticipato).

Azienda tabacchi italiani spa (ATI) di Lanciano

Nell'ambito del programma di riorganizzazione produttiva connesso alla ristrutturazione e privatizzazione dei Monopoli dello Stato, l'ATI, in vista del ridimensionamento dei volumi delle lavorazioni dei tabacchi con trasferimento delle stesse in altri siti ritenuti maggiormente idonei rispetto ai costi ed ai livelli di produttività, ha avviato da qualche settimana la pratica di mobilità per tutti i circa 100 dipendenti in forza a Lanciano, annunciando la cessazione dell'attività e la chiusura dello stabilimento.

È facile immaginare la delusione della popolazione locale, che perderebbe una delle più antiche e tradizionali aziende della provincia di Chieti, da cui negli anni passati centinaia di lavoratrici hanno ottenuto un'occasione di lavoro ed un reddito, anche se a prevalente carattere stagionale.

La preoccupazione appare ancora più significativa con riferimento alle difficoltà che deriverebbero per le attività collegate, soprattutto quelle agricole.

Sulla questione sono in corso, oltre alla consultazione sindacale propria della procedura di mobilità, di cui alla legge n. 223 del 1991, varie iniziative delle istituzioni comunali e provinciali interessate ad evitare la perdita di posti di lavoro.

La direzione provinciale del lavoro di Chieti porrà in essere, nei confronti delle parti interessate, la mediazione di competenza e proporrà una riunione da realizzare a breve scadenza, con l'obiettivo di indivi-

duare ogni possibile intervento favorevole alle esigenze delle maestranze dell'ATI.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 marzo 2000)

VALLETTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che a seguito della definizione dell'organico teorico delle sedi INPS del Molise relativamente al contratto di lavoro integrativo del personale INPS per il 1998-2001 sembra ci siano errate interpretazioni applicative in sede locale;

che alla regione Molise, su un organico teorico di 280 unità, sono state assegnate ben 17 posizioni di infermiere di cui 3 in C 3 rispetto all'organico attuale che consta di 11 unità, e più che sufficiente per le esigenze della regione;

che nel Trentino-Alto Adige, invece, su un organico complessivo di 589 unità le infermiere sono in tutto 9, di cui 3 in C 3; nel Friuli-Venezia Giulia, su un totale di 786 unità, le infermiere sono 15, di cui 5 in C 3, esistendo pertanto una evidente sproporzione tra il numero delle infermiere e quello delle qualifiche C 3, a danno del personale sanitario del Molise;

che la proporzione tra le posizioni C 4 informatiche e C 4 amministrative è nel Molise pari ad un informatico ogni 8 amministrativi, mentre in Campania, ad esempio, è di uno ogni 5 e presso la direzione generale è di uno ogni 3; nell'ambito delle qualifiche C 4 e C 3 informatiche esiste poi un altro paradosso: infatti in Molise il rapporto C 4 e C 3 è di uno ogni 7 (3 su 21) mentre altrove (come in Umbria) è quasi di uno ogni 2 (16 su 36); è evidente anche in questo caso che il personale informatico in regione è stato fortemente penalizzato, sia in termini comparativi che assoluti;

che, nonostante la direzione generale abbia indicato come prevalente l'esigenza di coprire la funzione di *staff* relazioni esterne presso il SAP, i responsabili regionali per il Molise hanno ritenuto di non mettere a concorso il relativo posto presso l'agenzia di Isernia, senza tener conto di tutti gli interventi fatti nell'area dei rapporti con l'utenza attraverso la ristrutturazione e il potenziamento del centro informativo,

l'interrogante chiede di sapere se le anomalie succitate rispondano al vero, escludendo dalle trattative la partecipazione di dirigenti d'area e i rappresentanti delle forze sociali, e, se ciò risponda a verità, se non si ritenga di disporre la ripetizione di tutto il procedimento.

(4-16642)

(6 ottobre 1999)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

Il piano di distribuzione del personale sul territorio è il frutto di riunioni centrali ed è stato oggetto di confronto, il 15 settembre 1999, con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale integrativo per gli anni 1998-2000.

In tale piano è stata determinata l'articolazione delle posizioni ordinamentali funzionali per ciascuna regione e per la direzione generale, in applicazione delle dotazioni organiche approvate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 21 luglio 1999.

Dopo l'incontro con le organizzazioni sindacali nazionali, le sedi regionali sono state invitate a confrontarsi sulle citate tematiche con le organizzazioni sindacali regionali, al fine di stabilire la distribuzione locale delle posizioni organizzative quantitativamente assegnate a ciascuna regione.

In data 14 ottobre 1999, nel corso di una riunione, è stato conferito ad un gruppo di lavoro il compito di verificare la validità della distribuzione delle 36.000 unità sul territorio, alla luce delle crescenti complessità e della diversità dei carichi di lavoro connessi alle variegate tipologie di interventi istituzionali.

L'Istituto, nell'approvare l'indizione delle procedure concorsuali, di selezione per i passaggi nell'ambito del sistema di classificazione del personale, ha indicato per ciascuna regione le articolazioni numeriche per ogni struttura delle posizioni funzionali apicali (pos. C4), da assumere come base iniziale di riferimento per l'utilizzazione del personale in stretta collaborazione con gli sviluppi e le fasi di realizzazione del processo di riorganizzazione in corso.

Nell'ambito della regione Molise, in sede di contrattazione, conclusasi il 28 ottobre 1999 con la partecipazione plenaria delle organizzazioni sindacali e dei direttori d'area, sono stati concordati, per il periodo transitorio di realizzazione del nuovo modello organizzativo, gli schemi di funzionigramma anche delle sedi provinciali. In tali schemi figurano esplicitamente in posizione di *staff* le «relazioni esterne». Solo nella prima fase di indicazione della copertura delle posizioni disponibili, la stessa ha dovuto cedere il posto a posizioni funzionali ritenute prioritarie (responsabili dei processi primari e responsabili della contabilità e della pianificazione – presso le sedi provinciali, responsabili di *team* e di strutture di coordinamento e di funzionamento degli organi – presso la direzione regionale).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(14 marzo 2000)

VALLETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 24 gennaio 2000 sulla strada denominata «Bifernina» che collega la costa adriatica del termolese con le zone interne della regione Molise è accaduto un evento grave che, se come prima impressione potrebbe sembrare un evento di eccezionale casualità, non è così;

che lungo un tratto del fondale del Biferno è crollato improvvisamente un ponte stradale mentre era in corso un intenso traffico automobilistico e un camion con rimorchio che passava al momento del crollo è rimasto in bilico nella voragine e solo l'abilità del conducente ha evitato una tragedia;

che questo episodio, l'ennesimo del genere, offre ulteriore spunto per una riflessione seria e costituisce un invito al Governo a intervenire sul grave stato della viabilità lungo tutto il corso del fiume Biferno dove si verificano frane, smottamenti, voragini stradali senza che nessuno abbia mai affrontato radicalmente il problema, avendo sempre adottato provvedimenti tamponi quali deviazioni di percorsi, varie bretelle aggiuntive, quando invece occorrerebbe uno studio idrogeologico organico e approfondito sul territorio di cui la regione non si è mai dotata, per ragioni varie, tra cui la continua instabilità politica (un ribaltone all'anno, in questa ultima legislatura) comportando soltanto gravi sprechi di risorse umane ed economiche; se poi si aggiunge anche una viabilità ferroviaria, antiquata in quanto la ferrovia molisana è la stessa dell'Ottocento, quando fu costruita, senza alcun aggiornamento o miglioramento tant'è che per percorrere i 200 chilometri che separano Campobasso da Roma occorrono ben quattro ore e con carrozze di epoca preistorica, tutto ciò non aiuta certamente lo sviluppo del Molise aggravato anche dall'uscita di circa 70 comuni del Molise centrale dall'obiettivo 1 della Comunità europea;

che pure i molisani hanno espresso cinque parlamentari (due senatori e tre deputati) che sostengono l'attuale maggioranza di Governo, avendo riposto fiducia nell'Ulivo per risolvere gli annosi problemi che li affliggono e non più procrastinabili,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti e immediate iniziative il Governo intenda adottare per evitare il perpetuarsi e l'aggravarsi dell'attuale stato delle cose, individuando anche le responsabilità di chi finora non è intervenuto.

(4-17934)

(27 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Già nel 1996 la strada statale n. 647 Fondovalle Biferno è stata interessata da una frana presso la contrada Covatta nel territorio del comune di Ripalimosani; a seguito del fenomeno franoso è stato proclamato lo stato d'emergenza, successivamente prorogato e tuttora vigente. Gli interventi per la sistemazione dell'area sono stati previsti in

due ordinanze, la n. 2438 del 15 maggio 1996 per gli interventi urgenti (2.550 milioni) e la n. 2621 del 1° luglio 1997 per gli interventi definitivi (37.500 milioni), e quelli definitivi, distinti in «lavori di risanamento della parte bassa della frana e sistemazione dell'alveo del fiume Biferno» e «lavori di risanamento della parte medio-alta della frana», sono stati appaltati nel mese di dicembre 1999. I primi sono stati consegnati e materialmente iniziati i secondi sono stati appaltati, secondo la procedura dell'articolo 19, lettera *b)*, della legge n. 109 del 1994 e successive integrazioni e modifiche, e l'impresa ha redatto il progetto esecutivo, che è stato approvato dal CTA, (articolo 3 dell'ordinanza n. 2621) nella seduta del 25 febbraio 2000; i lavori saranno consegnati al più presto.

L'intervento di ripristino della viabilità nella zona interessata dalla frana è stato finanziato dall'ANAS ed è attualmente in fase d'appalto. L'aggiudicazione è prevista per il mese di marzo.

Successivamente, in data 25 gennaio 2000, si è verificato il crollo di una delle campate di un ponte sulla strada statale n. 647 Fondovalle Biferno, con la conseguente chiusura al traffico della strada; a seguito di verifiche effettuate dall'ANAS sono state accertate condizioni di pericolo anche in corrispondenza di altri viadotti ed è stata confermata la chiusura della strada per un lungo tratto tra Campobasso e la costa adriatica, con la deviazione del traffico sulla strada statale n. 87, arteria costruita nei primi anni del 1900 ed inadeguata a sopportare l'attuale volume di traffico veicolare diretto alla fascia costiera.

L'attuale situazione d'emergenza è comunque limitata esclusivamente al corpo stradale, in particolare ai viadotti, ed appare di esclusiva competenza dell'ANAS.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(26 marzo 2000)